

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 settembre 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 416. Ordinanza del pretore di Torino del 12 aprile 1989.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità - Soglia minima di inabilità indennizzabile - Possibilità di liquidare la rendita sulla base di più infortuni, ciascuno di per sé non indennizzabile quando gli infortuni si siano verificati tutti nell'ambito della stessa attività - Esclusione nel caso in cui le attività protette siano diverse (es. Industria ed agricoltura) - Ingiustificata disparità di trattamento fra gli assicurati - Carenza di tutela assicurativa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, ultimo comma, e 212).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 5

N. 417. Ordinanza del pretore di Nardò del 2 marzo 1989.

Professionisti - Medici - Esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medica - Possibilità per i medici che hanno superato l'esame di eseguire analisi cliniche - Incertezza nella materia quale conseguenza dell'attribuzione al Ministro della pubblica istruzione di competenze in ordine alla determinazione del programma di esame - Sussistenza di numerose norme (leggi, regolamenti, ecc.) contenenti statuizioni contrastanti - Ingiustificata disparità di trattamento fra laureati nelle stesse od in diverse discipline a causa della variabilità e della sovrapposizione dei criteri normativi - Necessità di un intervento legislativo chiarificatore.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32, 33, 55 e 101)

» 6

N. 418. Ordinanza del pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, del 1° giugno 1989.

Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Mancata previsione della possibilità per il giudice tributario, di sospendere l'esecuzione relativamente al terzo dell'imposta corrispondente all'impossibile - Irragionevolezza - Prospettata lesione del diritto di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 17

N. 419. Ordinanza del pretore di Vicenza del 22 febbraio 1989.

Inquinamento - Accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi - Esclusione dell'autorizzazione regionale secondo la legge regione Veneto n. 33/1985 - Asserito contrasto con la legge nazionale di cui al d.P.R. n. 915/1982 che sanziona penalmente lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi in assenza di autorizzazione - Violazione dei limiti della competenza regionale.

(Legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61).

(Cost., art. 117)

Pag. 18

N. 420. Ordinanza del pretore di Alba del 5 maggio 1989.

Pena - Sanzioni sostitutive - Ambito di applicabilità - Esclusione per i delitti puniti con la sola pena della multa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli autori di reati punibili con pena pecuniaria congiunta o disgiunta alla pena detentiva posto che in tale ipotesi è ammessa l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77, 53 e 57)

» 19

N. 421. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 9 maggio 1989.

Servizio militare - Leva obbligatoria - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio del dovere dei cittadini alla difesa della Patria; c) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97)

» 21

N. 422. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 25 maggio 1989.

Servizio militare - Leva obbligatoria - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio del dovere dei cittadini alla difesa della Patria; c) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97)

» 24

N. 423. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 9 maggio 1989.

Servizio militare - Leva obbligatoria - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio del dovere dei cittadini alla difesa della Patria; c) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97)

» 25

N. 424. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 22 marzo 1989.

Pensionati - Impiegati civili dello Stato - Collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del diritto al trattenimento in servizio, oltre detto limite, dell'impiegato che non abbia ancora maturato l'anzianità minima per il trattamento di quiescenza - Ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di impiegati statali, solo alcune delle quali, in virtù di norme speciali, possono superare il limite predetto ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione - Ingiustificato deterioramento del trattamento degli impiegati statali rispetto ai lavoratori privati - Violazione del diritto a mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 1, primo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 26

N. 425. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2 febbraio 1987.

Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo di educazione fisica - Riassunzione e mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione di coloro che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati dalla norma con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito nella sessione estiva dell'anno accademico 1980-81 - Mancata previsione di eguale beneficio per gli insegnanti che, nella stessa situazione, abbiano conseguito il titolo anteriormente all'anno scolastico 1980-81 - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 29

N. 426. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia del 9 giugno 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Stato di custodia cautelare del condannato - Rilievi - Irrazionalità della subordinazione del beneficio allo stato di custodia cautelare, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento di condannati per reati più gravi in caso di difetto di stato di detenzione cautelare.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3)

» 32

N. 427. Ordinanza del pretore di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala, del 3 luglio 1989.

Ambiente - Normazione in materia di smaltimento di rifiuti - Obbligo per gli imprenditori con più di cento dipendenti di fornire al Ministero dell'ambiente ed alla regione dati analitici relativi ai rifiuti prodotti ed alle modalità del loro smaltimento per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988 entro il 30 settembre 1988 - Obbligo per gli stessi di trasmettere i dati concernenti la previsione delle quantità di rifiuti relativi al quinquennio 1° settembre 1988-31 agosto 1993 - Prevista sanzione penale in caso di mancata comunicazione nel termine prescritto o di comunicazione incompleta o infedele - Lamentata violazione del principio dell'irretroattività della legge penale - Lesione della «libertà dalle autoincriminazioni», nonché del principio di tassatività e determinatezza del precetto penale.

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, art. 5, primo comma, 9^o comma, terzo comma, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475).

(Cost., artt. 24 e 25)

» 33

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 416

*Ordinanza emessa il 12 aprile 1989 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L.*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità - Soglia minima di inabilità indennizzabile - Possibilità di liquidare la rendita sulla base di più infortuni, ciascuno di per sé non indennizzabile quando gli infortuni si siano verificati tutti nell'ambito della stessa attività - Esclusione nel caso in cui le attività protette siano diverse (es. industria ed agricoltura) - Ingiustificata disparità di trattamento fra gli assicurati - Carenza di tutela assicurativa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, ultimo comma, e 212).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE.

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

PREMESSO

che Lucco Bossù Armando ha subito due infortuni sul lavoro: il primo svolgendo attività tutelata dal titolo 1) del d.P.R. n. 1124/1965 («assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria») ed il secondo svolgendo attività tutelata dal titolo 2) del medesimo d.P.R. («assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura»);

che per il primo infortunio l'I.N.A.I.L. accertava postumi permanenti di inabilità pari al grado dell'8% e per il secondo pari al grado del 7%, percentuali entrambe insufficienti, di per sé, per ottenere la rendita per inabilità;

che in data 29 giugno 1988 il Lucco Bossù chiedeva all'I.N.A.I.L. la costituzione della rendita, previa valutazione complessiva dei due danni subiti;

che l'I.N.A.I.L. respingeva la domanda affermando di non poter procedere alla valutazione complessiva in quanto i due infortuni erano correlati, rispettivamente, ad attività tutelate dal titolo 1) e dal titolo 2) del d.P.R. n. 1124/1965;

che l'assicurato agiva in giudizio per ottenere la rendita e l'I.N.A.I.L. resisteva motivando con il richiamo degli artt. 80, ultimo comma, e 212, del d.P.R. citato, mentre il primo sollevava questione di legittimità costituzionale di dette norme in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che la questione è rilevante poiché il combinato disposto degli artt. 80 e 212 del d.P.R. n. 1124/1965 impedisce di accogliere la domanda in quanto tali norme consentono di liquidare la rendita sulla base di più infortuni, ciascuno di per sé non indennizzabile, soltanto se tali infortuni si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria (art. 80, ultimo comma) o tutti nell'ambito dell'agricoltura (art. 212) e non nel caso in cui i concorrenti infortuni si siano verificati in entrambi gli ambiti;

che tale questione non è manifestamente infondata:

a) in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché la norma preclude, qualsiasi tutela assicurativa per chi abbia riportato più infortuni, comportati complessivamente una percentuale di inabilità superiore al minimo indennizzabile ex art. 74, secondo comma, del d.P.R. citato, subiti in ambiti diversi di attività protette;

b) in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché non pare razionalmente giustificabile una disparità di trattamento fra assicurati, i quali, a seguito di due o più infortuni che superino la soglia minima di inabilità indennizzabile, ricevono diversa considerazione pur trovandosi in situazione di fatto oggettivamente identica.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, ultimo comma, e 212, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CAMBRIA

89C0978

N. 417

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal pretore di Nardò
nei procedimenti penali riuniti a carico di Zacchino Igino ed altri*

Professionisti - Medici - Esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione medica - Possibilità per i medici che hanno superato l'esame di eseguire analisi cliniche - Incertezza nella materia quale conseguenza dell'attribuzione al Ministro della pubblica istruzione di competenze in ordine alla determinazione dei programmi di esame - Sussistenza di numerose norme (leggi, regolamenti, ecc.) contenenti statuizioni contrastanti - Ingiustificata disparità di trattamento fra laureati nelle stesse od in diverse discipline a causa nella variabilità e della sovrapposizione dei criteri normativi - Necessità di un intervento legislativo chiarificatore.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 32, 33, 55 e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Zacchino Igino, Filoni Mario e Gatto Mario (n. 2793/83 reg. gen.), imputati di esercizio abusivo della professione di chimico o biologo, poiché essendo medici, eseguivano analisi di laboratorio (artt. 81 e 348 del c.p.), in Nardò, Galatone e Copertino, con permanenza, denuncia del 1983.

PREMESSO IN FATTO

Con esposto del 16 maggio 1983, diretto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, i dottori chimici: Ribezzo Antonio, segretario nazionale S.I.CHI.L.P. (Sindacato italiano chimici liberi professionisti), Bufi Claudio, presidente nazionale S.I.C.U.S. (Sindacato italiano chimici dipendenti u.s.l.), Imperato Giovanni, segretario nazionale S.I.C.U.S., sul presupposto che «de analisi chimico-cliniche, dall'ampio *excursus* compiuto sulla materia, sono di esclusiva competenza dei chimici in base al corso di studi seguito ed all'esame di Stato superato, e che, pertanto, i biologi ed i medici, i quali, esorbitando dalle rispettive competenze, compiono analisi chimiche, incorrono nel reato di esercizio abusivo della professione di chimico. Chiedevano, pertanto, allo stesso magistrato inquirente che accertasse la configurazione del reato di cui all'art. 348 del c.p. nei confronti, fra gli altri, dei professionisti esercenti analisi chimiche, in questo mandamento, senza essere in possesso della laurea in chimica, e cioè: il dott. Gatto Mario da Copertino, il dott. Filoni Mario da Galatone ed il dott. Zacchino Igino da Nardò».

Il procuratore della Repubblica di Lecce trasmetteva l'esposto a questo pretore per competenza anche territoriale e, quindi, i suddetti professionisti venivano interrogati dai c.c. delle rispettive residenze.

Il Gatto dichiarava che la denuncia dei chimici Ribezzo, Bufi ed Imperato doveva ritenersi priva di ogni fondamento, essendo egli in possesso di titoli — esibiti in fotocopia — che gli consentivano di esercitare l'attività di direttore di laboratorio di analisi cliniche in base alle leggi vigenti dello Stato (laurea in medicina e chirurgia ed altri titoli tutti allegati).

Il Filoni, a sua volta, faceva presente che l'esposto denuncia presentato dai chimici suddetti doveva ritenersi infondato, trovandosi egli nelle condizioni per svolgere l'attività di titolare di laboratorio di analisi nella piena legalità, in quanto esercitava la professione di medico dal 26 aprile 1966 e quella di specialista dal primo maggio dello stesso anno, nonché quelle di assistente ospedaliero, aiuto ospedaliero libero professionista e medico ambulatoriale presso i presidi ex I.N.A.M. (doc. tutti prodotti in fotocopia).

Lo Zacchino, infine, dichiarava ai c.c. di Nardò che, a suo parere, la denuncia dei chimici era infondata, esercitando egli l'attività di laboratorista e analisi cliniche in seguito ad autorizzazione rilasciatagli dal medico provinciale di Lecce in data 7 ottobre 1971, insieme ad altra autorizzazione in data 19 maggio 1980 dello stesso organo, riferentesi alla detenzione ed all'impiego, nel suo laboratorio, di sostanze radioattive, artificiali per scopo diagnostico; aggiungeva che la sua attività doveva considerarsi legittima, anche in correlazione con la sua specializzazione in malattie del sangue dal 1966; nel successivo interrogatorio reso dinanzi a questo pretore in data 7 ottobre 1988, lo Zacchino evidenziava che egli era stato assistente volontario presso il reparto medico dei laboratori di igiene e profilassi di Modena con delibera n. 46/14 del 14 giugno 1966, fino al 1970; ed ancora, che aveva frequentato un corso per citocolpocisti, promosso dal Ministero della sanità il 16 settembre 1968, presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Ferrara ed, infine, che svolgeva l'attività di medico ambulatoriale presso la u.s.l./LE 13 di Gallipoli come direttore responsabile del laboratorio di analisi cliniche dal 1983.

Iniziatosi procedimento penale a carico dei tre professionisti suddetti e previo interrogatorio degli stessi (ad eccezione del Filoni nel frattempo deceduto) costoro venivano rinviati a giudizio, davanti a questo pretore per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Al dibattimento del 19 novembre 1988 si costituivano parti civili:

1) l'ordine dei chimici delle province di Lecce e Brindisi, nella persona del presidente Giuseppe Leo, giusta deliberazione del consiglio dell'ordine in data 18 novembre 1988;

2) Emanuele Rampino e Pietro Tedesco, dottori in chimica, iscritti nell'albo suddetto, in proprio;

3) il dott. Antonio Ribezzo, nella qualità di segretario e rappresentante legale del S.I.C.H.E.L.P.

Nel successivo dibattimento del 9 dicembre 1988 si costituiva parte civile, anche il dott. Ermanno Calcatelli, in rappresentanza — con procura speciale del 6 dicembre 1988 — del prof. Ernesto Landi, presidente dell'ordine nazionale dei biologi con sede in Roma.

Le suddette costituzioni avvenivano prima del compimento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento.

Dichiarate chiuse dette formalità, i difensori degli imputati Zacchino e Gatto, dichiaravano di opporsi alla costituzione di parte civile dei singoli biologi o chimici, i quali, nel procedimento, erano rappresentati dall'ordine professionale, che pure si era costituito parte civile; analoga opposizione avanzavano nei confronti dei sindacati, rilevando, inoltre, che dal fatto, così come contestato, non emergeva che gli ordini professionali, i sindacati e i singoli professionisti avessero subito alcun danno.

Gli avvocati Caprioli e Leo, rispettivamente difensori delle parti civili ordini professionali e sindacati sostenevano, invece, la legittimità della loro costituzione enunciandone i motivi. Più precisamente, l'avv. Caprioli rilevava che la legittimazione degli ordini professionali deriva, sia dalla corretta interpretazione dell'art. 17, lett. c), del r.d. n. 842/1928, sia da quanto disposto dall'art. 94, ultimo comma, del c.p.p. Lo stesso difensore si richiamava alla più ampia e recente giurisprudenza, la quale ha riconosciuto la legittimazione in questione proprio all'ordine dei chimici ed ai singoli chimici e si riportava, altresì, alla lettura più recente del confronto tra l'art. 1223 del c.c. e 185 del c.p.; sottolineava, infine, la funzione dell'ordine professionale come ente ausiliario dello Stato, il quale ha il dovere di intervenire allorché si verificano fenomeni di abusivismo professionale.

L'avv. Cosimo Leo, per il sindacato, sottolineava, a sua volta, la circostanza che la rappresentatività dello stesso è riconosciuta dallo statuto prodotto in atti, ed esattamente dall'art. 3, ed aggiungeva che il d.P.R. 19 giugno 1988, n. 256, con cui si rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, prevede che solo i chimici possono effettuare, ai sensi della legge n. 679/1957, analisi e, allo stesso accordo, aveva partecipato il sindacato dei chimici su invito ministeriale.

Successivamente, a richiesta di questo pretore, il dott. Giuseppe Leo, nella sua precitata qualità, osservava che gli interessi tutelati dall'art. 348 del c.p., sono sempre riferiti all'attività professionale, agli ambiti di ciascuna professione e di ciascun professionista contro le invasioni dell'abusivismo. L'ordine dei chimici di Lecce annovera, secondo il dott. Leo, molti iscritti disoccupati, i quali vorrebbero — ma non possono — esercitare, in quanto l'attività, sia libero professionista, sia convenzionata, è svolta, come risulta dagli atti, da medici. Inoltre, molti giovani, pur volendo avviarsi agli studi della facoltà di chimica, ciò non fanno, poiché si sono resi conto che i professionisti abilitati vivono, o nell'indigenza o nella disoccupazione; pertanto l'ordine ne riceve un depauperamento ed una lesione gravissima, atteso che, ad esempio, i laureati in chimica presso l'Università di Bari si sono ridotti a quattro o cinque l'anno.

Il dott. Ribezzo, nella qualità di cui sopra, aggiungeva che i danni per il sindacato sono di vario tipo soprattutto, di natura economica, per continuo sviamento della clientela dei chimici iscritti al S.I.C.H.I.L.P.; lo stesso, infatti, per essere firmatario di una parte di rapporti convenzionali in favore dei propri iscritti nello specifico settore delle analisi chimiche — applicate alla medicina — non vede sottoscritte dalle unità sanitarie locali le convenzioni in oggetto, pur essendo i chimici i soli destinatari di quel rapporto di lavoro; ciò con incalcolabili danni economici e materiali.

Infine, sempre a richiesta del magistrato, ex artt. 94, ultimo comma, 117 e 183, del c.p.p., il dott. Calciatelli per l'ordine nazionale dei biologi, precisava che il danno agli iscritti può derivare sia dal fatto che le unità sanitarie locali bandiscono concorsi per posti di medici nei laboratori di analisi; sia, perché le stesse unità sanitarie locali permettono, nel settore del convenzionamento esterno ai medici analisti di lavorare in tale settore, togliendo spazio ed occupazione ai biologi, e nel settore del pubblico impiego ed in quello della libera professione.

Sulla base di tali dichiarazioni dei difensori e delle parti civili questo pretore ne ammetteva la costituzione, ritenendo corrette le argomentazioni di queste ultime e conformi a quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia ed all'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza.

Al dibattimento del 2 marzo 1989, sentiti i difensori degli imputati e delle parti civili, nonché il p.m. i quali tutti nulla osservavano, questo pretore, ritiratosi in camera di consiglio, con il dispositivo dell'ordinanza letto in udienza:

OSSESSAVA IN DIRITTO

L'art. 348 del c.p. — secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina — rappresenta un esempio di norma penale in bianco, sicché, al fine di valutare la sussistenza del delitto previsto da detta disposizione di legge, occorre fare riferimento alle norme che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle professioni tutelate.

All'uopo, è necessario osservare, anche, che, l'ambito di operatività delle singole professioni — quindi la capacità giuridica di una determinata attività professionale — è identificata dalla legge professionale e dalla abilitazione che si consegue con l'esame di Stato.

In proposito debbono essere richiamati: l'art. 172 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi sulle istruzioni superiori) il quale recita: «Le lauree ed i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito all'esame di Stato»; l'art. 33 della Costituzione: «..... È prescritto un esame di Stato ... per l'abilitazione all'esercizio professionale». Per quanto riguarda, in particolare, gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di chimico gli stessi erano regolamentati dal r.d. 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori), agli artt.: 51 «Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, si danno ogni anno in una sola sessione. La sessione è indetta con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale»; 72 «Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche: a) una prova di medicina e specialità affini (.....); b) una prova di chirurgia e specialità affini (.....); c) una prova di ostetricia. ... *omissis*»; 73 «Per le singole prove si osservano le seguenti modalità: a) ... *omissis* ... Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano eventualmente richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeiologico, e deve eseguire quelle ricerche che la commissione riterrà opportune. ... *omissis* b) ... *omissis* ... Al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacità nella confezione di apparecchi (.....) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza. ... *omissis* c) nella prova di ostetricia il candidato, con l'esame di un caso clinico, ed eventualmente, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la sua cultura e la sua capacità tecnica nella fisiopatologia,

nella semeiotica, nella clinica e terapia ostetrica»; art. 75 «Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica. Per le singole prove si osservano le seguenti modalità: a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica. ... *omissis* ...; b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa. La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico. ... *omissis* ...; c) la prova orale, ... , consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni. ... *omissis*.

Per il biologo lo stesso esame di abilitazione è regolamentato dal d.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980, che, all'art. 1, così recita «La laurea in scienze biologiche è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo». ... *omissis* ...; art. 4 «Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica. La prova scritta verterà su argomenti di carattere biologico generale riguardante i seguenti argomenti: 1) cellule (procariote ed eucariote); 2) organismi animali e vegetali e loro sviluppo, con visione delle condizioni fisiologiche e patologiche particolarmente inerenti all'uomo; 3) Ereditarietà; 4) l'ambiente e l'igiene. ... *omissis* ... La prova pratica riguarderà l'esecuzione di analisi professionali come ad esempio le analisi biomediche, ecologiche, merceologiche, genetiche e farmacologiche».

Con l'art. 6 del r.d.-l. 27 gennaio 1944, n. 51, si sospendevano per l'anno 1944 gli esami previsti dal richiamato art. 172 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale sospensione fu poi estesa di anno in anno, sino all'emanazione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che all'art. 1 prevede: «Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione dell'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, ...» ... *omissis* ...; art. 3 «Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. ... *omissis* ...». Con successivo d.m. datato 9 settembre 1957 veniva approvato il «Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», che così stabilisce: art. 24 «Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche: a) una prova di clinica medica generale e cliniche affini ...; *omissis* ... 1) nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, ... e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso; ... *omissis* ...; art. 25 «Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono nelle seguenti prove: a) in una prova scritta consistente in una relazione su un argomento generale di chimica professionale ...; b) in una prova orale, della durata di trenta minuti, nella quale il candidato deve dare prova di possedere la capacità di indirizzare od interpretare, verso finalità professionali, le dottrine chimiche fondamentali apprese nel corso di laurea, ...».

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897 «... i chimici ... non possono esercitare la professione se non iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti».

L'esame di Stato, pertanto, «garantisce nell'interesse della collettività che l'esercizio dell'attività professionale sia subordinato ad un serio ed oggettivo accertamento dei requisiti attitudinali e tecnici di chi aspira all'esercizio della professione» (Corte costituzionale sentenza n. 83/74).

Va, poi, rilevato che la professione di medico chirurgo è considerata dai più priva di ordinamento professionale, sicché risulta disciplinata dal: r.d. 3 febbraio 1901 agli artt. 65, 66, 83 e 84; dal r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) al titolo secondo (esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria), artt.: 99 «È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia ...; *omissis* ...»; 100 «Nessuno può esercitare la professione di medico chirurgo, ... se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. ... *omissis* ...»; 101 «... *omissis* ...»; 102 «... *omissis* ...»; 103 «Gli esercenti la professione di medico chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: ... *omissis* ...»; ed, infine dal d.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763 (approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244). Articolo unico «È approvata la tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche prevista dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, di cui all'allegata tabella A» ... *omissis* ... «Esami di laboratorio: esame completo chimico e microscopico delle urine (...); ... *omissis* ...; esami cromocitometrici-morfologici ed ematologici vari: ... *omissis* ...; determinazioni ematochimiche: glicemia, ... *omissis* ...; Emia: ... *omissis* ...; prova di labilità colloidale del siero: ... *omissis* ...; esplorazione funzionale di organi e apparati: ... esame chimico e microscopico del succo gastrico; ...; esame chimico e microscopico del succo duodenale; ... *omissis* ...; esami culturali: esame culturale di prodotti patologici o liquidi biologici vari ... *omissis* ...; esami immunologici: ... *omissis* ...; esami microscopici: ... *omissis* ...; Esami essudati e trasudati: esame chimico-fisico e microscopico ... Altri esami: ... prove biologiche in cavia, prove biologiche in coniglio. ... *omissis* ...».

Il regolamento per l'esercizio della professione di chimico fu istituito con il r.d. 1^o marzo 1928, n. 842, mentre, quello per l'esercizio della professione di biologo è disciplinato dalla legge 24 maggio 1967, n. 396.

A questo punto, a parere del giudicante, è opportuno soffermarsi sulla legislazione riguardante i laboratori di analisi, che furono costituiti con il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto n. 1265, del 27 luglio 1934, artt. 83, 85, 90, 92 e 193. Secondo quest'ultima normativa «nessuno può aprire o mantenere in esercizio, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico,, senza la speciale autorizzazione del sindaco, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità». Con successivo regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935 furono banditi i concorsi di assunzione per i medici addetti al laboratorio provinciale, concorsi regolamentati dagli artt. 67, 70, 72, 73 e 76. Ancora con il regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938, furono istituiti i laboratori di analisi ospedalieri, regolamentandosi il loro affidamento a personale laureato in medicina e chirurgia.

Per completezza di indagine, deve, poi, richiamarsi l'art. 16 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, secondo il quale, per talune categorie di ospedali è previsto un posto di primario alla direzione del laboratorio di analisi chimico-cliniche; il settimo comma dello stesso articolo stabilisce: «Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità, può essere affidato ad un direttore biologo o chimico, ovvero, ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche o microbiologiche». Ancora la legge n. 833/1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) che all'art. 25 detta: «Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono fornite, di norma, presso le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, o presso le strutture convenzionate ai sensi della presente legge, o presso gli ospedali pubblici e gli istituti convenzionati del territorio ...».

Successivamente, il d.P.C.M. 10 febbraio 1984 (indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni diagnostiche di laboratorio, ciò stabilisce: art. 1 «Il presente atto determina i requisiti minimi di strutture, dotazioni strumentali e qualificazione funzionale del personale dei presidi di diagnostica di laboratorio pubblici e privati, nonché le modalità di verifica di affidabilità e di qualità ai fini di assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni tecnico igieniche e funzionali uniformi nell'interesse degli utenti e dell'economicità dei servizi. Agli effetti del presente atto si intendono presidi diagnostici di laboratorio quelle strutture denominate laboratori di analisi cliniche aperte al pubblico, di natura pubblica o privata, che eseguono, oltre a prelievi ed eventuali somministrazioni per prove funzionali, indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici ... *omissis* ...»; art. 2 «I laboratori di analisi cliniche ai fini del presente provvedimento sono: 1) i servizi di laboratorio degli ospedali pubblici, di cui agli artt. 16, 17, 21, 23, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ... *omissis* ...; 3) i laboratori di analisi cliniche dei presidi territoriali delle unità sanitarie locali ivi compresi i laboratori dei presidi multinazionali di prevenzione che effettuano analisi cliniche; 4) i laboratori di analisi cliniche privati aperti al pubblico»; art. 3 «Ai fini del presente provvedimento i laboratori di analisi privati aperti al pubblico si distinguono in: 1) laboratori generali di base; 2) laboratori specializzati; 3) laboratori generali di base con settori specializzati ... *omissis* ...»; art. 8 «L'organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da: 1) un direttore medico o biologo, ... *omissis* ... Nel caso che il direttore sia un biologo deve essere composto tra i collaboratori un laureato in medicina; 2) un collaboratore laureato in medicina, biologia o chimica; 3) un tecnico di laboratorio diplomato; 4) un ausiliario con mansioni esecutive; 5) un addetto alle attività amministrative. ... L'organico minimo del personale dei laboratori specializzati è il seguente: a) ... *omissis* ...; b) ... *omissis* ...; c) per i laboratori specializzati in citoistopatologia il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base. Il direttore responsabile deve essere un laureato in medicina e chirurgia munito dei requisiti indicati al punto 1) del presente articolo. L'organico dei settori specializzati dei laboratori generali di base deve prevedere un laureato con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica».

Non possono, essere obliterati, infine, i decreti-legge, rispettivamente del 15 novembre 1985, n. 627 (disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche), Il Presidente della Repubblica ... visti gli artt. 83, 85 e 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 marzo 1934, n. 1265; visto il d.P.C.M. 10 febbraio 1984; Considerate le difformi interpretazioni date alle suddette norme da parte degli organi giurisdizionali in merito alla effettuazione di analisi da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione e iscritti all'ordine, ... *omissis* ... Art. 1 - 1) La direzione dei laboratori di analisi cliniche aperti al pubblico, di natura pubblica e privata, nonché la esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuato nei precitati laboratori, rientrano nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine; del 28 marzo 1986, n. 77 (uguale al precedente); del 30 giugno 1987, n. 257, art. 8; del 31 agosto 1987, n. 360, art. 8 e del 30 ottobre 1987, n. 443

(disposizioni urgenti in materia sanitaria). Art. 7 «... omissis ... 2) L'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi cliniche può essere affidata anche ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'ordine professionale, che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione per effetto della normativa vigente anteriormente a quella di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, ..., oppure in possesso di specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche. 3) Ugualmente possono svolgere le attività di cui al comma 1 i laureati in medicina e chirurgia iscritti nel relativo albo professionale, che rivestono posizione di ruolo nelle strutture di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 del d.P.C.M. 10 febbraio 1984 ... nonché presso i laboratori di analisi dell'istituto superiore di sanità e del consiglio nazionale delle ricerche».

Detti decreti non sono stati, però, convertiti in legge dal Parlamento il quale, con ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1987, così si esprimeva: «La Camera, impegna il Governo ad assumere urgenti iniziative, anche legislative, per la determinazione della struttura organizzativa dei servizi di laboratorio di analisi chimico-cliniche e micro-biologiche, nonché della relativa normativa concorsuale, ivi compresi i requisiti per l'accesso dei laureati alla loro direzione».

Nonostante l'intervento della Camera, ad oggi, nessuna iniziativa legislativa è stata presa da parte del Governo e del Parlamento, per dare una soluzione ai delicati problemi che ci occupano. Tant'è che, in seguito alla recentissima pronunzia del tribunale amministrativo regionale Lazio dell'8 marzo 1989 (di cui si dirà più avanti), le tre categorie professionali coinvolte, attraverso la stampa e i mass-media, hanno osservato quanto segue: Ernesto Landi, presidente nazionale dell'ordine dei biologi: «non debbono esistere discriminazioni tra medici e biologi, e deve esser riconosciuto il diritto di effettuare prelievi capillari senza la tutela del medico e, soprattutto, i biologi debbono poter raggiungere le posizioni di vertice per una redistribuzione equa dell'organico dei laboratori»; Piero Cognigni, segretario nazionale del sindacato nazionale unitario dei biologi analisti libero professionisti; deve esser attuato il progetto di riforma avanzato dalla categoria per la creazione di uno specifico albo professionale per soli analisti; progetto, secondo cui: «Nell'albo dovrebbero essere iscritti tutti coloro che, siano essi medici, biologi, chimici o analisti, scelgano di svolgere l'esclusiva attività di analista, incompatibile con ogni altro esercizio professionale»; Giuseppe Bilotta, segretario nazionale dell'Ordine dei chimici «da direzione dei laboratori chimici deve essere affidata esclusivamente a questa categoria»; infine, Danilo Poggolini, vice-presidente della federazione degli ordini, F.N.O.M.: «Le funzioni dirigenziali possono essere affidate ai biologi o ai chimici, ma la direzione primaria del laboratorio va affidata al medico, in quanto unico competente a fornire un consulto completo, sui singoli dati clinici rilevati».

Non a caso si è riportata peculiarmente la normativa vigente in materia e quella *in fieri*, in quanto, sulla base della stessa, la giurisprudenza ordinaria e giurisdizionale di legittimità e di merito, tenuto conto delle caratteristiche di detta normativa, ha palesato gravissimo disagio, giungendo, molto spesso, a decisioni in netto contrasto, su tutti gli aspetti dei relativi problemi; tanto che la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 1048 del 23 ottobre 1985 (di cui si parlerà più diffusamente in seguito), ha ribadito «che ... alla farraginosità, contraddittorietà e frammentarietà delle leggi, dei regolamenti, dei decreti e di quant'altro si è andato sovrapponendo nella materia... si pone riparo con una legge chiara e possibilmente esauriente».

All'uopo vi è da rammentare, anzitutto, un primo contrasto della giurisprudenza amministrativa sulla equiparazione dell'attività del biologo a quella del medico, quanto alle analisi diagnostiche e cliniche, (in senso favorevole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974: accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione II, nell'adunanza del 19 febbraio 1974, con cui si riconosce legittima la parificazione dell'attività professionale dei biologi a quella dei medici quanto alle analisi diagnostiche e cliniche; t.a.r. Lazio, sezione prima, n. 362 del 23 giugno 1976, n. 1131 del 12 novembre 1980, n. 66, del 28 gennaio 1981; Consiglio di Stato, sezione V, n. 46 del 18 gennaio 1984, ecc., in senso contrario: t.a.r. Lazio, sezione prima, n. 1312/1986; t.a.r. Lombardia, n. 294/1981; t.a.r. Sardegna, n. 460/1981; t.a.r. Calabria n. 262/1982).

Sembra utile, poi, riportare il provvedimento n. 12311/9C/84 del 21 febbraio 1985, emesso dal procuratore della Repubblica di Napoli ex art. 73 dell'ordinamento giudiziario e 69 del c.p.c. in seguito alla denuncia presentata dagli organi sindacali SI.CHI.L.P. e S.I.C.U.S. e dall'ordine dei chimici: «Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il p.m., rilevato che nell'esposto presentato dagli organi sindacali SI.CHI.L.P. e S.I.C.U.S. e dall'ordine dei chimici della Campania si rappresenta — e se ne chiede la valutazione da parte di questo ufficio — la prassi, per la quale i medici iscritti nel relativo albo professionale gestiscono in proprio e in modo professionale l'attività di analisi chimico-cliniche effettuando personalmente ovvero, comunque, senza la utilizzazione, per l'espletamento materiale, degli accertamenti tecnici di laboratorio, di un chimico unico professionista abilitato per legge

ad eseguire i predetti accertamenti tecnici, nonché la prassi secondo cui le amministrazioni sanitarie degli enti pubblici ospedalieri in Campania nominano esclusivamente medici alla direzione dei reparti di laboratorio clinico interno alle strutture ospedaliere valendosi di disposizioni regolamentari e ministeriali in contrasto con disposizioni normative generali (mai abrogate) aventi forza normativa superiore; rilevato che la valutazione, in sede penale di competenza, del problema esposto non può essere allo stato esplicitata con atto avente rilevanza esterna in quanto non ancora conclusi l'iter processuale di rito; ritenuto, tuttavia, che, dall'esame della normativa vigente questo ufficio ritiene di poter esprimere la propria valutazione sulla liceità o meno della situazione di fatto prospettata dagli esponenti;

OSSERVA

A) Nei laboratori di analisi cliniche, in cui si effettuano l'esame chimico ma nessun precedente rilievo diagnostico, l'esame chimico deve essere effettuato da un chimico; non può essere effettuato da un medico personalmente perché non abilitato da apposito esame di Stato costituzionalmente pregiudiziale; il medico deve indicare quale tra le eventuali metodologie di analisi deve essere adottata in relazione allo specifico paziente da analizzare; tale scelta non può competere al chimico non abilitato da apposito esame di Stato.

B) La distinzione che è stabilita in via preliminare dalla normativa fondamentale dello Stato è di carattere formale-normativo, non di fatto, pur non essendo escluso che medici siano in grado di effettuare in concreto le analisi chimiche, lo sbarramento stabilito dal rapporto formale esame di Stato, capacità professionale impedisce di ritenere per prassi superato il vincolo della competenza esclusiva alla effettuazione delle analisi.

C) La rigidità della distinzione delle attività professionali soprallevata fa sì che nella fattispecie dei laboratori clinici di analisi sia necessaria la presenza contestuale almeno di un medico (per il presupposto delle analisi: prelievi e metodologia) e di un chimico (per l'effettuazione, in concreto delle analisi) (oltre il biologo se nelle competenze del singolo laboratorio è inclusa l'effettuazione di analisi di tipo esclusivamente biologico) ma la responsabilità formale della certificazione relativa alle analisi chimiche compete al chimico.

D) La presenza contestuale del medico e del chimico è imposta dalla corretta interpretazione della normativa vigente per la realizzazione di interesse di ordine pubblico e alla luce di questo preminente interesse va collegata una rimeditazione del rapporto tra professionisti iscritti all'albo nell'ambito di un'unica struttura operativa. Pur non essendo stato abrogato il divieto di società tra professionisti ex legge 23 novembre 1939, n. 1815, nessun divieto esiste di un rapporto di collaborazione espliciti in forme diverse da quella della società ove si salvaguardi il principio generale del collegamento inscindibile tra professionalità della prestazione e abilitazione formale alla prestazione come presupposto per la responsabilità professionale verso il cliente.

E) La genericità della previsione normativa circa le mansioni collegate all'attività del medico non implica la idoneità formale a compiere «professionalmente» tutte le attività specifiche, collaterali o di ausilio, a quella terapeutico-diagnostica quando tali attività siano normative previste in altri ambiti professionali; implica in positivo tale genericità, la necessaria capacità per il medico di un riscontro e un riferimento clinico di qualsivoglia attività collaterale, ma mai l'assunzione in proprio di competenza e responsabilità connesse all'esercizio professionale di tali attività. Ciò vale anche in ipotesi di specializzazioni che, in quanto tali, incidono sui riscontri e riferimenti di cui sopra, non sulla equiparazione di livelli professionali; la specializzazione, in termini normativi, non surroga l'esame di Stato e cioè la esclusiva abilitazione per l'esercizio esternamente responsabile della attività chimica.

F) Il controllo dell'ordine professionale sulla esistenza dei requisiti per lo svolgimento della professione attiene sia al momento formativo dell'attività professionale sia al momento dinamico dell'esercizio di tale professione; ne consegue che la mera attività di effettuazione di esami analitici di laboratorio preceduta da indicazioni altrui delle analisi da effettuare e da riscontro diagnostico altrui dei risultati delle analisi non conserva alcuno dei caratteri peculiari dell'attività del medico, ma acquista i caratteri generali della attività del chimico. Nei casi in cui tale attività assume rilievo esclusivo essa integra gli estremi di una modifica dell'attività professionale la cui compatibilità con il mantenimento dell'iscrizione all'albo deve essere ritenuta dall'ordine quanto meno problematica. Peraltro una eventuale cancellazione non potrebbe essere «sanata» da una conseguente iscrizione all'albo dei chimici, per mancanza del presupposto normativo di iscrizione (il superamento dell'esame di Stato). Il problema ovviamente non si pone solo per coloro che, per aver conseguito due lauree e superato i due relativi esami di Stato, sono iscritti nei due rispettivi albi professionali. Nessuna incompatibilità sussistendo circa la doppia iscrizione, si ravvisa la conclusione, alla luce della vigente normativa, che i medici possono gestire un laboratorio di analisi chimico-cliniche in modo esclusivo, senza l'apporto pratico del chimico di laboratorio, solo se in possesso di entrambe le iscrizioni agli albi professionali.

G) Poiché l'iscrizione all'albo presuppone l'esplorazione esclusiva dell'attività professionale corrispondente, il controllo dell'ordine deve rivolgersi anche alle ipotesi di contestuale attività, da parte dello stesso soggetto, di attività medica e gestione — esclusiva — di un laboratorio di analisi: in mancanza della doppia iscrizione, esse sono incompatibili e devono precludere a provvedimenti amministrativi salvo eventuali riflessi penali in relazione alla disciplina del c.d. tempo pieno.

H) L'attività di direzione di un laboratorio di analisi cliniche in strutture ospedaliere pubbliche riproduce la dicotomia tra indicazione delle analisi da effettuare (e dei metodi di analisi da adottare) e l'effettuazione pratica delle analisi stesse; ne deriva che l'attività di direzione del laboratorio può essere affidata ad un medico ovvero ad un chimico purché resti ferma la citata distinzione sul piano tecnico-operativo, l'attività di direzione essendo sintesi delle responsabilità demandate ai singoli professionisti nei vari settori. Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto nel merito, che sussiste una situazione di obiettivo contrasto tra norme gerarchicamente sovraordinate e norme gerarchicamente inferiori (persino regolamenti e circolari ministeriali) e che questo p.m. ha il dovere di esplicitare, in ossequio al principio generale di intervento preventivo sull'applicazione della legge che il doveroso rispetto della legge da parte di tutti i consociati implica il doveroso rispetto delle gerarchie normative, ferme restando le specifiche azioni in ambito civilistico e amministrativo da parte degli interessati; tutto ciò premesso e osservato dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa al procuratore generale in sede, al presidente del tribunale in sede, al pretore dirigente di Napoli per conoscenza e per quanto riterranno di loro competenza; al presidente del consiglio dell'ordine dei medici della Campania, al presidente del consiglio dell'ordine dei chimici della Campania, al presidente dell'ordine dei biologi della Campania perché adottino nella loro rispettiva competenza le misure opportune in ordine allo specifico controllo sulle rispettive professioni.

Debbono richiamarsi, poi, la sentenza istruttoria resa in data 21 dicembre 1984 dal pretore di Taranto, quella della Corte di cassazione già citata e quella del pretore di Città di Castello, del 25 marzo 1988, le quali si sono espresse in senso contrario alla legittimazione dei medici alla esecuzione delle analisi ad accertamento diagnostico, pervenendo a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni:

a) l'ambito di operatività delle singole professioni e quindi la capacità giuridica di una determinata attività professionale è identificata dalla legge professionale e dalla abilitazione che si consegue con l'esame di Stato espressamente richiesta anche dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione;

b) le lauree universitarie hanno esclusivo valore di qualifiche accademiche così come le specializzazioni postuniversitarie del laureato in medicina non hanno alcun valore abilitativo;

c) la legge 19 luglio 1957, n. 679 (tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici) delimita l'ambito di attività dei chimici;

d) a fronte della legge professionale per i chimici (r.d. n. 842/1928), i laureati in medicina e chirurgia non posseggono alcun ordinamento che regoli la professione del medico per cui occorre fare riferimento, per questi professionisti, al r.d. n. 1265, del 27 luglio 1934, del testo unico delle leggi sanitarie;

e) l'esame di Stato per i medici è stato disciplinato prima dal r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, che prevedeva tra le prove d'esame anche la possibilità di eseguire ricerche di laboratorio, e, successivamente, dal d.m. 9 settembre 1957, che non ha più previsto, tra le prove d'esame, l'esecuzione di ricerche di laboratorio;

f) non ha alcun valore, a riprova della legittima esecuzione delle analisi da parte dei medici, l'art. 16 del d.P.R. n. 128/1969, poiché la direzione del laboratorio di analisi chimico-cliniche affidata ad un primario è chiaramente preordinata alla organizzazione interna dell'ospedale con la seguente necessità che il servizio di analisi, siccome costituente una divisione dell'ospedale, venga diretta, come tutte le altre divisioni, da un sanitario avente la qualifica di primario al quale incombono specifiche attribuzioni di ordine tecnico-amministrativo;

g) il d.P.C.M. del 10 febbraio 1984 non essendo fonte normativa primaria non può legittimamente disciplinare la competenza delle singole professioni. ... il medico non può esercitare l'attività di analista qualora detta attività costituisca l'oggetto finale ed esauriente dell'attività svolta in laboratori pubblici o privati aperti al pubblico, quale libero professionista o, quale pubblico dipendente, poiché questo tipo di attività è esclusiva della professione di chimico o biologo, i quali possono rispettivamente eseguire analisi con metodo chimico o biologico;

h) una ulteriore dimostrazione che l'esame di Stato non abilita i medici a svolgere attività di analisi risulta dalla legge professionale dei biologi n. 396/1967. L'art. 48 di questa legge, avrebbe eccezionalmente previsto la possibilità per i medici di eseguire legittimamente le analisi, iscrivendosi all'albo dei biologi: il citato articolo recita, infatti, testualmente "nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente, come attività

esclusiva o almeno prevalente, per cinque anni, l'attività che forma oggetto della professione di biologo". In tal senso sono anche orientate le sentenze del pretore di Milano del 15 novembre 1985, e del pretore di Torino del 9 giugno 1987, nonché il decreto penale reso dal pretore di Montefalco del 21 ottobre 1988».

Per contro, il Consiglio di Stato, sezione terza, interpellato dal Ministro della sanità quale organo consultivo del Governo, nell'esaminare le argomentazioni poste a sostegno delle pronunce di abusivismo dei medici patologi clinici, con il parere 21 maggio 1985, n. 745, ha espresso le considerazioni che così si riassumono:

a) è da escludere che la legge 24 maggio 1967, n. 396, istitutiva dell'ordine professionale dei biologi contenga delle norme dalle quali sia possibile dedurre l'esclusione dei medici dall'attività di analisi, è evidente infatti, che l'iscrizione all'albo dei biologi prevista dall'art. 48, da parte di un medico (così come di un chimico) tendeva solo a far conseguire a questi professionisti, la possibilità di esercizio di tutte le attività previste dall'art. 3 che non rientrassero già nelle loro attribuzioni; se, comunque, dall'art. 48 si volesse far derivare un'esclusione dalla attività di analisi delle altre categorie professionali, eccezionalmente ammesse nell'ordine professionale dei biologi, essa riguarderebbe anche i chimici; inoltre l'art. 3 della legge n. 396/1967 esclude espressamente che le elencate attribuzioni specifiche dei biologi possano costituire limite "a quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie professionali a norma di leggi o di regolamenti";

b) esistono norme primarie che chiaramente distinguono la competenza del chimico da quella del medico nei laboratori di igiene e profilassi della provincia (artt. 83 e 85 del testo unico n. 1265/1934). Pertanto, l'attribuzione al medico dell'attività di analisi e di accertamento diagnostico costituisce la riaffermazione legislativa di un principio insito nell'ordinamento che fino alla legge n. 396/1967 riservava esclusivamente al medico le analisi biologiche;

c) l'esercizio dell'arte medica da parte degli abilitati alla professione non può essere limitato ai settori oggetto dell'esame di Stato. Le prove di esame previste coprono un ambito molto limitato delle discipline mediche ed attraverso di esse si tende essenzialmente ad accertare una capacità generica;

d) neppure i chimici nell'esame di Stato sono sottoposti a prove pratiche;

e) in carenza di una dettagliata indicazione dei compiti, previsti in una legge professionale, i limiti dell'attività sanitaria dei medici possono essere desunti esclusivamente dall'ordinamento degli studi, dalla concreta natura dell'atto medico posto in essere e dalle finalità proprie dell'arte medica (prevenzione, diagnosi e cura della malattia e riabilitazione del malato).

Nello stesso senso, tra gli altri, si sono pronunciati: il pretore di Napoli (decreto di archiviazione del 15 ottobre 1984); il pretore di Viterbo (decreto del 4 marzo 1986); il pretore di Taranto (ordinanza del 15 luglio 1986); il pretore di Lecce (ordinanza del 12 agosto 1986); il pretore di Todi (decreto dell'11 marzo 1987); pretore di Correggio (sentenza n. 99 del 21 luglio 1987); pretore di Brunico (sentenza istruttoria del 10 agosto 1987); tribunale di Napoli, sezione prima civile (sentenza n. 6551 del 12 aprile 1988); corte di appello di Napoli, sezione istruttoria (10 maggio 1988); pretore di Viterbo (sentenza n. 26 del 26 gennaio 1989). Per ultimo, il tribunale amministrativo del Lazio, sezione prima, con sentenza n. 659 dell'8 marzo 1989, tra l'altro, afferma: «Le osservazioni esposte nel suddetto parere del Consiglio di Stato sono condivise dal collegio, considerato che le discipline delle professioni di chimico e di biologo non escludono, allo Stato, la facoltà del medico di eseguire analisi a scopo diagnostico. ... *omissis* ... Appaiono altresì fondati i richiami al carattere tendenzialmente generale della professione del medico, non delimitabile in singole e specifiche aree operative, perché il campo delle specializzazioni e delle discipline oggetto dell'esame di abilitazione professionale non coincide con quello di iscrizione all'albo, che conferisce una competenza globale nel settore delle arti mediche. L'avvento di moderne tecnologie, che semplificano talora in modo notevole gli accertamenti biologici, attraverso l'uso di strumenti dei quali può agevolmente dotarsi uno studio medico, unico professionista competente ad interpretare ed elaborare i dati clinici, per la diagnosi e cura di eventuali affezioni morbose. ... *omissis* ... Rappresenta un elemento normativo di sicura rilevanza nella controversia in esame il d.P.R. n. 128/1969 che, all'art. 16, include nei servizi ospedalieri di analisi chimico-cliniche e microbiologiche il personale medico, insieme a biologi e chimici, con prevalenza numerica dei medici, ai quali è altresì affidata la funzione primaria. ... *omissis* ...».

Al cospetto di quanto già necessariamente evidenziato, ritiene il giudicante che il mancato intervento legislativo, nel senso pure precisato, fa conseguire, oltre ai numerosi inconvenienti espressi in premessa, la persistenza della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (il cui tenore è stato sopra riportato), la quale, nel riattivare gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni medico-chirurgo, chimico, farmacista, ecc., ha stabilito che: «i programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della prima sezione del consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami». Tale regolamento è stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e succ. mod.

In definitiva, è l'autorità Ministeriale (pubblica istruzione) che stabilisce (con decreto) quali sono le prove di esame di abilitazione all'esercizio delle professioni, devolvendosi, esclusivamente, alla stessa autorità, ogni scelta delle prove di esame, determinata da criteri ampiamente discrezionali ed anche politici del Ministro per la pubblica istruzione, il quale, sia pure, con l'obbligo, già richiamato, di sentire il parere della prima sezione del consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali, potrebbe, tra l'altro, teoricamente, variare ogni anno i programmi di esame, con conseguenze intuibili e, comunque, con effetti in antitesi rispetto alle numerose altre fonti legislative primarie di cui pure si è fatto ampiamente cenno.

In particolare, debbesi tener presente, con riferimento agli esami di abilitazione all'esercizio della professione medica, che proprio la modifica apportata dal d.m. 9 settembre 1957 (laddove, come già si è detto, è stabilito che «nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione; e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuarsi per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso»), in rapporto a quanto previsto dall'art. 73 del r.d. 4 giugno 1938, n. 1269 (secondo cui, per l'esame di abilitazione all'esercizio della stessa professione, veniva anche «richiesto di eseguire quelle ricerche (di laboratorio) che la commissione riterrà opportune»), ha dato adito alle interpretazioni più disparate, traendosi da alcuni la conclusione che, in virtù di detta modifica, il medico non può più, dall'entrata in vigore del d.m. 9 settembre 1957 esplicitare l'attività di titolare, o, comunque, di esecutore di analisi cliniche in un laboratorio sia privato che pubblico.

Orbene, a prescindere dalla considerazione che tale differente disciplina tra le due normative non è affatto decisiva per le conclusioni cui da parti di alcuni si è giunti, in quanto, anzitutto, *expressis verbis*, lo stesso r.d. n. 1269/1938 prevedeva nell'art. 73 che «al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacità pratica nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza» (e nonostante tale possibile scelta, nessuno ha mai sostenuto che il medico chirurgo non potesse esercitare l'attività di laboratorista di analisi cliniche), non può sfuggire quanto sia aleatorio per la certezza del diritto e per la sicurezza della valutazione su coloro che dovranno esplicitare una attività così rilevante per la salute e la sopravvivenza dei cittadini, affidare al Ministro della pubblica istruzione (*sic*), sia pure con l'obbligo del parere della prima sezione del consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali, il compito di stabilire i programmi degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni, compresa quella di medico-chirurgo.

Ciò, naturalmente, non viene detto per sfiducia nei confronti del Ministro per la pubblica istruzione, volendosi solo evidenziare la necessità, urgente ed improrogabile, di un intervento legislativo, definitivamente chiarificatore, come fonte primaria in materia, non potendosi omettere, che a differenza della legge n. 1378/1956 avente il titolo «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», il r.d. 4 giugno 1938, n. 1269, si riferiva alla «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli istituti superiori»; r.d. emanato, tra l'altro, in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana, la quale (non si ritiene a caso, o ripetitivamente, in rapporto ad un principio già esistente nel nostro ordinamento precostituzionale, come da taluno sostenuto) ha stabilito che: «è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33 della Costituzione)».

È evidente a parere del giudicante, che il dettato costituzionale ha voluto rinviare la normativa ordinaria già esistente in materia, imponendo implicitamente al legislatore di creare i presupposti precisi per l'indagine così delicata richiesta per un esame di Stato finalizzato all'abilitazione all'esercizio delle attività professionali.

Orbene, il meccanismo fissato dalla legge n. 1378/1956, e già ampiamente descritto nelle sue caratteristiche, a parere del giudicante, non appare soddisfacente per quanto stabilito dalla norma costituzionale testé richiamata; ed anzi, può ritenersi in contrasto col rigore espresso in detta norma a causa degli inconvenienti sopra evidenziati, con una prima indispensabile valutazione della Corte costituzionale sulla necessità, o meno, di una regolamentazione con fonte primaria — almeno con legge quadro sui principi di base — dei programmi di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale, onde evitare le incertezze e le gravi conflittualità interpretative cui si è fatto ampiamente cenno che, purtroppo — senza nulla voler togliere alla validità delle apprezzabili argomentazioni espresse dalle varie fonti —, possono ripercuotersi negativamente, specie in relazione ad alcune professioni (medico-chirurgo, biologo, chimico, ecc.), sulla tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»; tutela stabilita a chiare lettere dall'art. 32 della legge fondamentale dello Stato italiano.

Invero, il cittadino, anche ex art. 2 della Costituzione, deve sapere, indubbiamente, con certezza legislativa, quale è il professionista abilitato ad eseguire analisi cliniche ed, in genere, tutti gli accertamenti che costituiscono, ormai — a differenza di quanto avveniva in passato —, un supporto indispensabile, non solo per la cura, ma anche per la prevenzione delle malattie vecchie e nuove.

Tale indiscutibile necessità non appare al giudice assolutamente soddisfatta con la situazione venutasi a creare in seguito all'emanazione di tutte le norme (leggi, regolamenti, ecc.) in premessa elencate, con statuizioni applicative delle stesse in quotidiano grave contrasto, come può desumersi dalla giurisprudenza, non a caso peculiarmente riportata.

D'altronde la mancanza di un intervento legislativo in materia nel modo più adeguato e col rispetto dei principi costituzionali è avvertita, come pure si è già evidenziato, anche dalla giurisprudenza più autorevole, dal Governo e dal Parlamento (vedi il decreto-legge e la discussione alle Camere), nonché dagli operatori del settore medico, chimico e biologico, essendosi quasi tutti — implicitamente o esplicitamente — convinti, come il giudice, che non trattasi di dirimere puramente e semplicemente conflitti interpretativi rientranti nella fisiologia del nostro sistema giudiziario; conflitti che possono in buona parte superarsi con l'autorevolezza di una pronunzia a sezioni unite della Corte di cassazione, in virtù dei compiti istituzionali di quest'ultima (intervento che sicuramente ci sarebbe stato dopo circa un decennio di contrasti).

Sembra, invece, al giudice che la carenza di una più complessa ed esaustiva regolamentazione della materia con fonte primaria è in palese contrasto anche con la improcrastinabile necessità di rivisitare legislativamente, le varie strutture private e pubbliche, a tutti i livelli, in considerazione delle mutate esigenze di natura tecnica, scientifica e sociale che non possono ritenersi appagate dalle attuali fonti primarie e secondarie di cui ampiamente si è fatto cenno.

Quello in esame, insomma, può considerarsi, a parere del giudice, un caso emblematico di inerzia legislativa inspiegabile e suscettibile di valutazione della Corte costituzionale per la possibile violazione, oltre che degli artt. 32 e 33 della Costituzione, per le ragioni anzidette, anche del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, potendosi ben comprendere la disparità di trattamento di cittadini (i laureati nelle stesse o in diverse discipline) che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, vengono trattati in modo difforme, a causa della frequente variabilità o sovrapposizione dei criteri normativi di cui si è ampiamente fatto cenno, con conseguenti notevoli pregiudizi afferenti alla dignità professionale ed anche quelli di natura economica.

Ritiene il giudice, infine che — vertendosi, nella specie, in materia penale — la suddetta carenza o «confusione legislativa» può incidere sui principi di legalità e tassatività stabiliti dal nostro ordinamento giuridico costituzionale e penale e che l'attribuire, in definitiva, al giudice penale il potere di stabilire l'ambito dell'attività professionale di medici, biologi e chimici nelle condizioni di diritto e di fatto (senza, peraltro, potersi avvalere di necessaria assistenza tecnica, essendo coinvolte ed interessate tutte e tre le categorie dei suddetti professionisti) può violare quanto stabilito dagli artt. 55 e segg. e 101 e segg. relativi alla, sia pur (per quanto possibile) armonica, divisione funzionale dei poteri dello Stato.

La rilevanza delle questioni prospettate per il giudizio in corso è *in re ipsa*, in quanto una pronunzia di incostituzionalità della normativa vigente, relativa alla disciplina dell'esercizio dell'attività dei medici, per le ragioni precisate, esonerebbe gli imputati (peraltro muniti di tutti i titoli indicati nella narrativa, ai fini dell'elemento psicologico del reato e dell'art. 5 del c.p. novellato) di responsabilità penale *ex art.* 348 del c.p. che, come si è già detto rappresenta un esempio di norma penale in bianco correlata alle normative suddette.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione) con specifico riferimento ai programmi di esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo di cui all'art. 24 del d.m. 9 settembre 1957 (approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) in relazione agli artt. 33, penultimo comma, 32, 2, 3, 101 e segg. e 55 e segg. della Costituzione italiana;

Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale, con notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nardò, addì 2 marzo 1989

(Seguono le firme)

N. 418

Ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ricci Luciano ed altri e l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altri

Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Mancata previsione della possibilità per il giudice tributario, di sospendere l'esecuzione relativamente al terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile - Irragionevolezza - Prospettata lesione del diritto di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Visto il proprio provvedimento in data 24 gennaio 1987, osserva che permane il dubbio, non infondato, sulla legittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento di opposizione davanti alle commissioni tributarie. In quel procedimento, instaurato dai ricorrenti, essi intendono far valere il loro diritto, costituzionalmente garantito (art. 53 della Costituzione), di non essere assoggettati a tributo oltre la loro capacità contributiva.

Orbene, tutti i rimedi giurisdizionali esperibili a difesa dei diritti e anche degli interessi legittimi dei cittadini, in ogni campo, in via d'impugnazione e di opposizione, comprendono il potere dell'organo giudicante di sospendere l'esecuzione forzata, che l'avente titolo può intraprendere in danno della parte oppponente o impugnante; così il giudice competente per il merito della controversia può sospendere l'esecuzione di sentenze esecutive in pendenza di impugnazione; può sospendere, in pendenza di opposizione, l'esecuzione di sentenze passate in giudicato, l'esecuzione forzata fondata su cambiali, l'esecuzione di ordinanza-ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, l'esecuzione di provvedimenti amministrativi in genere; solo al giudice dell'opposizione tributaria non è dato sospendere l'esecuzione forzata per la riscossione d'imposte iscritte a ruolo e contestate.

Questa singolarità, vera e propria eccezione non tanto rispetto a un principio generale di tutela anticipata, provvisoria e cautelare, che si vuole non connaturato al diritto di difesa, ma bensì e innegabilmente rispetto a quanto in concreto è previsto dall'ordinamento, non trova alcuna razionale giustificazione, giacché è identica, in tutti i casi esemplificati, la posizione di partenza del cittadino, cui è riconosciuto il diritto di difendersi dall'ingiusta pretesa altrui, direttamente azionabile mediante esecuzione forzata, indipendentemente dal fatto che la controparte sia un soggetto privato o la pubblica amministrazione; l'eccezione sembra invece fondarsi esclusivamente su un anacronistico privilegio «del fisco», che contrasta con i principi informativi di un autentico ordinamento stato di diritto e viola, in raffronto a tutti gli altri diritti e interessi per i quali è assicurato il diritto di difesa, il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione (in relazione agli artt. 24, 53 e 113). A questa disparità di trattamento non offrono rimedio né la sospensione dell'esecuzione fiscale che consegue automaticamente all'opposizione, giacché questa sospensione è limitata a una parte soltanto dell'imposta contestata, determinata in astratto e senza possibilità di adattamento ai casi concreti, in alcuni dei quali, come in quelli sottoposti dai ricorrenti, anche un'esecuzione parziale può arrecare un pregiudizio irreparabile; né la facoltà di sospendere anche totalmente l'esecuzione, attribuita all'Intendente di finanza, il quale non è un organo imparziale, bensì organo di una delle parti in causa (l'Intendente di finanza è l'autorità che conferisce al ruolo esattoriale, formato in base ad accertamento d'ufficio, la validità ed efficacia di titolo esecutivo: v. art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). La necessità, più che l'opportunità, che un potere di sospensione, in via cautelare e urgente, sia esteso ai giudici dell'opposizione tributaria, è dimostrata dalle diverse situazioni dei ricorrenti, i quali, per vari motivi, specificamente indicati nel provvedimento di questo pretore menzionato all'inizio, vedrebbero pregiudicato in modo irrimediabile il diritto che intendono far valere, se la minacciata esecuzione fiscale dovesse essere, anche parzialmente, iniziata e portata a compimento.

L'eventualità di un rimborso delle somme, che oggi appaiono *prima facie* non dovute e che dovessero risultare non dovute all'esito, prevedibilmente assai lontano nel tempo, del giudizio di opposizione, sia pure con l'aggiunta di un esiguo interesse, sarebbe per i ricorrenti un risultato non pienamente risarcitorio e, per alcuni di loro in particolare, addirittura e del tutto inutile.

La questione rileva nella presente procedura giacché la misura cautelare innominata, concedibile dal pretore è prevista dall'art. 700 del c.p.c. come rimedio residuale, e cioè solo in quanto, nella sede nella quale il diritto minacciato dev'essere fatto «ordinariamente» valere, non sia previsto uno specifico rimedio altrettanto tempestivo ed efficace; mentre è evidente l'opportunità che una cautela straordinaria e urgente, sia pure solo sotto forma di diniego provvisorio della contraria pretesa esecutiva, presupponendo la valutazione della sussistenza di adeguatamente gravi motivi e del *fumus boni juris*, sia adottata dallo stesso organo giurisdizionale che è competente per il merito dell'opposizione.

Se dunque, con l'eliminazione della dedotta disparità, fosse riconosciuto alla commissione tributaria (o al suo presidente) il potere di sospendere l'esecuzione fiscale in pendenza di opposizione, non vi sarebbe luogo all'intervento del pretore in via d'urgenza e verrebbe meno l'interesse dei ricorrenti di richiederlo in questa sede.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a 21 (sezione prima del capo terzo) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto non vi si prevede che la commissione tributaria di primo grado (o il suo presidente) possa, su istanza del ricorrente e concorrendo gravi motivi, sospendere l'esecuzione relativamente al terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile, o al maggiore imponibile, di cui all'accertamento impugnato;

Sospende i procedimenti riuniti in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Viareggio, addì 1° giugno 1989

Il pretore: DE CRISTOFARO

89C0980

N. 419

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal pretore di Vicenza nel
procedimento penale a carico di Pagnoni Albano*

Inquinamento - Accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi - Esclusione dell'autorizzazione regionale secondo la legge regione Veneto n. 33/1985 - Asserito contrasto con la legge nazionale di cui al d.P.R. n. 915/1982 che sanziona penalmente lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi in assenza di autorizzazione - Violazione dei limiti della competenza regionale.

(Legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 61).

(Cost., art. 117).

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1261/1988 r.g. a carico di Pagnoni Albano, nato in Vicenza il 9 ottobre 1929 ed ivi residente, viale d'Alviano n. 71, imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 perché, quale legale rappresentante del laboratorio Elettrogalvanico vicentino s.n.c., effettuava lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. In Caldogno sino al 9 febbraio 1988; con recidiva reiterata specifica;

Rilevato che è sorta questione di applicabilità al caso di specie della legge 16 aprile 1985, n. 33, regione Veneto;

Rilevato che l'art. 61, ultimo comma della legge citata nella parte in cui afferma «esclusi gli accumuli temporanei presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento e, come tali, soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della giunta regionale da emanare entro un anno dalla data della presente legge», esclude la necessità della autorizzazione di cui all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915/1982 per il cosiddetto accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi;

Rilevato che detta esclusione risulta evidente alla luce del punto 7.2.1. circolare 4 giugno 1986, n. 35, e dell'allegato 2 alla circolare stessa;

Ritenuto che la individuazione della fase del cosiddetto accumulo temporaneo, così come operata dalla suindicata normativa, si risolve in concreto nella esenzione dalla necessità della autorizzazione regionale per un delle fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, fase che si ritiene rientrante in quella della raccolta o in quella dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti stessi;

Ritenuta non manifestamente fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge regionale n. 33/85, nella parte sopra indicata, con riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto:

1) la norma regionale si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato (artt. 6 e 16 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915) che richiedono l'autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

2) la norma regionale verrebbe ad incidere sulla norma penale di cui agli artt. 6 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, escludendo quale ipotesi di reato quella della raccolta o dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi in difetto di autorizzazione, appunto attraverso la individuazione della fase del cosiddetto accumulo temporaneo;

Ritenuto che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 della deliberazione costituzionale 16 marzo 1956;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento penale;

Ordina che, a cura della cancelleria della pretura di Vicenza, la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta della regione Veneto e sia comunicata al presidente del consiglio della regione Veneto.

Vicenza, addì 22 febbraio 1989

(Seguono le firme)

89C0981

N. 420

Ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Boschiazio Giuseppe

Pena - Sanzioni sostitutive - Ambito di applicabilità - Esclusione per i delitti punibili con la sola pena della multa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli autori di reati punibili con pena pecuniaria congiunta o disgiunta alla pena detentiva posto che in tale ipotesi è ammessa l'applicazione delle sanzioni sostitutive.
(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77, 53 e 57).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Boschiazio Giuseppe nato a Cortemilia il 20 febbraio 1952, ivi residente via Dante Alighieri, 31, imputato del delitto di cui all'art. 498 del c.p. poiché si arrogava qualità inerenti ad ufficio pubblico nonché a professione sanitaria, nella fattispecie apponendo sui fogli ricettari la dicitura «Ass. V. divisione di ostetricia e ginecologia - ospedale civile Acqui term» alludente ad ufficio e qualità non più rivestite dal 1985 al 15 giugno 1987. In Cortemilia il 15 giugno 1987.

FATTO

In seguito a denuncia di Toppa Maria Rosa, Boschiazio Giuseppe veniva tratto al giudizio questo pretore per rispondere del reato in epigrafe ascrittogli.

Nelle more del giudizio il prevenuto proponeva istanza per essere ammesso all'ablazione ma la stessa veniva respinta in quanto il reato in esame è un delitto e non una contravvenzione.

L'imputato presentava, allora, istanza di applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 77 della legge n. 689/1981 ma il procuratore della Repubblica, cui gli atti erano stati trasmessi per il prescritto parere, esprimeva parere contrario trattandosi di reato punibile con pena pecuniaria ed il pretore non accoglieva la richiesta.

All'odierno dibattimento il Boschiazio rinnovava la richiesta di applicazione dell'art. 77 della legge n. 689/1981 e, in subordine, sollevava dubbi sulla legittimità della norma ed il pretore riteneva l'eccezione non manifestamente infondata basando il proprio convincimento sui seguenti

MOTIVI

È dato pacifico dell'ordinamento penale italiano che nelle contravvenzioni punibili con la sola pena della ammenda, il contravventore poteva e può estinguere il reato pagando una somma pari alla terza parte del massimo della pena.

Con la novella del 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 126, si è poi estesa tale possibilità anche a chi fosse imputato di una contravvenzione punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed anche in questa previsione il pagamento delle somme stabilite comporta l'estinzione del reato.

Sempre con la legge n. 689/1981 si è prevista la possibilità di sostituire una pena pecuniaria ad un qualsiasi reato, sempre ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, ed anche in tale caso il pagamento comporta l'estinzione del reato.

Dall'elencazione fatta risulta pacificamente che solo chi commette un delitto, punibile con la sola pena pecuniaria, non può per nulla ottenere di estinguere il reato e con tutte le conseguenze del caso.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di costituzione di parte civile contro un imputato responsabile del reato di cui all'art. 624 del c.p., che verrebbe caducato, sotto ogni profilo, dalla richiesta e concessione della sanzione sostitutiva pecuniaria.

Indubbiamente tutti gli autori di reati punibili con pena detentiva e pena pecuniaria, congiunte o disgiunte, trovano nelle norme in vigore un trattamento agevolato rispetto a chi debba rispondere di delitti punibili con la sola multa e da ciò deriva, a parere dello scrivente, una disparità di trattamento tra i cittadini a cui si chiede rimedio mediante la dichiarazione di illegittimità dell'art. 77 della legge n. 689/1981 e degli artt. 162 e 162-bis del c.p. laddove non prevedono la possibilità di estinzione dei delitti punibili con la sola pena pecuniaria o mediante oblazione o mediante la possibilità di applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n. 689/1981;

Ordina la sospensione del presente giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alba, addì 5 maggio 1989

Il pretore: MARTINICCH

N. 421

Ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Pitino Salvatore contro il Ministero della difesa

Servizio militare - Leva obbligatoria - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio del dovere dei cittadini alla difesa della Patria; c) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 653/1989 proposita da Pitino Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piccione, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Conte Ruggero n. 9, presso lo studio dell'avv. Pietro Paterniti La Via, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento, previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della difesa, comando militare mittente il distretto di Siracusa con la quale gli è fatto obbligo di presentarsi il giorno 8 marzo 1989 presso il battaglione fanteria «Savona» di stanza a Savona per prestare il servizio militare di leva;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 9 maggio 1989 il referendario Vincenzo Salamone;

Udito l'avv. Luigi Piccione per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che al ricorrente in data 25 febbraio 1989 è stata comunicata la cartolina-precetto, impugnata con la quale si disponeva che lo stesso era tenuto a presentarsi il giorno 8 marzo 1989 presso il battaglione fanteria «Savona» per adempiere al servizio di leva.

Il ricorrente aveva già usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino al 31 dicembre 1987, allorché, dopo aver conseguito il diploma di geometra nell'anno scolastico 1986-87, non avendo più titolo, non ha richiesto ulteriore rinvio.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21 secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto prevede che, cessato il titolo del ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'esercito o dell'aeronautica, con la conseguenza che sarebbe inibito all'amministrazione disporre la chiamata con ulteriori scaglioni senza limiti temporali, come è avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame.

Nella camera di consiglio del 9 maggio 1989 il tribunale amministrativo regionale con coeva ordinanza collegiale n. 377, in accoglimento temporaneo della domanda cautelare, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il gravame di cui in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalità, sollevato con la presente ordinanza.

DIRITTO

1. — Il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, per contrasto con gli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione.

Occorre premettere a tal proposito che secondo una prevalente giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali l'art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191 — il quale prevede che, cessato il titolo al ritardo della chiamata alle armi, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare col primo scaglione o contingente successivo — non può essere interpretato nel senso di generico riconoscimento all'amministrazione della difesa del potere di disporre la effettiva chiamata alle armi dell'interessato, ma piuttosto nel senso di specifica prescrizione dei tempi di esercizio di siffatto potere (t.a.r. Veneto 21 gennaio 1986, n. 5; t.a.r. Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1986, n. 5; t.a.r. Sicilia, Palermo sezione seconda 31 maggio 1988, n. 413).

Il predetto orientamento giurisprudenziale è stato condiviso dalla sezione staccata di Catania, del t.a.r. della Sicilia, che con numerose ordinanze ha sospeso provvedimenti di chiamata alle armi adottati in violazione del precetto normativo di cui all'art. 21 della legge n. 191/1975, interpretato nel modo predetto.

Il giudice d'appello, e segnatamente il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con la decisione 19 aprile 1989, n. 110, ha annullato la sentenza del t.a.r. Sicilia, sede di Palermo n. 413/1988, muovendo dal presupposto che il termine di cui all'art. 21, della legge citata, non può avere carattere perentorio, per cui «mentre da un lato riafferma l'obbligo per l'arruolato di adempiere all'obbligo militare senza ulteriori indugi, assume carattere sollecitatorio nei confronti dell'amministrazione».

La conseguenza di tale assunto è che non sussisterebbe un termine nel sistema normativo di cui alla legge n. 191/1975 volto a limitare temporalmente il potere di imporre la chiamata alle armi.

2. — La decisione del giudice d'appello, lungi dal costituire un precedente vincolante nei confronti dei giudici di primo grado assume indubbiamente rilievo e ciò soprattutto in relazione alla esigenza di assicurare, sempre nei limiti della libertà di coscienza del giudice, la certezza del diritto.

Quanto mai dannoso si appalesa infatti un contrasto giurisprudenziale prolungato nel tempo sia in relazione alla azione della pubblica amministrazione che in relazione all'assetto degli interessi privati in contestazione.

Alla luce delle predette considerazioni il collegio muove dal presupposto che la interpretazione del dato normativo prescelta dal giudice d'appello sia corretta per ritenere la questione di costituzionalità rilevante al fine della decisione del gravame.

La violazione dell'art. 21 della legge n. 191/1975 è, infatti, l'unico motivo di gravame; la soluzione eseguita propugnata dal giudice d'appello, determinerebbe il rigetto del gravame.

Qualora invece la norma invocata fosse ritenuta incostituzionale, ovvero qualora la Corte costituzionale interpretasse il dato normativo in conformità con i precetti costituzionali potrebbe pervenirsi all'accoglimento del gravame.

2. — Ciò premesso il collegio ritiene la questione di costituzionalità dell'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1975 per contrasto con gli artt. 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, non manifestamente infondata.

In primo luogo è opportuno ricordare che assume rilievo di principio costituzionale quello per cui nessuna prestazione personale possa essere imposta se non in base alla legge (art. 23 della Costituzione).

L'art. 52 disciplina il servizio militare sia quale dovere del cittadino di difesa della Patria che quale obbligo comportante prestazione personale che va disciplinato per legge sia nelle modalità che nei limiti.

Per quanto riguarda il servizio militare, inoltre, il legislatore costituzionale ha fatto assurgere a principio ispiratore della attività legislativa quello relativo alla esigenza di non pregiudicare le posizioni lavorative e l'esercizio dei diritti politici.

Il legislatore ha puntualmente disciplinato le modalità ed i limiti (anche, temporali) per l'esercizio del potere di imposizione del servizio di leva, in ciò dando concreta e sostanziale applicazione alla riserva di legge imposta dalla Costituzione.

La normativa che disciplina, infatti, la chiamata alle armi per il servizio di leva contiene una serie di norme volte a limitare temporalmente il predetto potere ed in particolare prevede:

all'art. 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che la chiamata alle armi ha luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età, dando facoltà al Ministero della difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigono;

all'art. 100, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (norma ancora vigente ai sensi dell'art. 40 della legge n. 191/1975) che è data la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva agli arruolati eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scagioni da incorporare.

Invero di discrezionalità nel *quid* e nel *quomodo* non può parlarsi essendo l'evenienza regolata da rigide norme sostanziali e procedurali, mentre anche la discrezionalità nell'*an* è strettamente vincolata dall'esistenza o meno della copertura di bilancio, onde non si vede dove possa trovare spazio una qualsiasi ponderazione di interessi pubblici da parte del Ministro, essendo l'intera vicenda o regolamentata da norme procedurali tassative o rigidamente dipendente dalla concreta contingente situazione di bilancio.

La predetta procedura che limita temporalmente la chiamata alle armi trova ragione di essere in quanto quest'ultima rappresenta al massimo grado di evidenza il momento dell'ablazione obbligatoria ed ha come immediato effetto quello di rendere operative le situazioni soggettive (in prevalenza obblighi di prestazione) riferibili allo *status* di militare.

Le norme predette trovano ovvia *ratio* sia nella esigenza di disciplinare temporalmente l'imposizione della prestazione personale, che altrimenti sarebbe sottratta alla riserva di legge, sia nella esigenza di non pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

Quest'ultimo, infatti, in caso di arruolamento, in via di fatto subisce un danno derivante dalla soggezione all'obbligo di chiamata alle armi, che molto spesso è causa ostativa dell'assunzione nelle imprese private e situazione che non consente scelte programmatiche di studio post-universitario o di attività professionali e lavorative autonome.

Il limite temporale della chiamata alle armi ed il conseguente interesse legittimo a conseguire la dispensa ex art. 100, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, rispondono quindi a finalità che trovano puntuale affermazione in norme costituzionali.

La stessa Corte costituzionale ha ritenuto che il termine per la chiamata alle armi non ha natura ordinatoria in quanto posto per assicurare esigenze di valenza costituzionale, con la sentenza 6-24 maggio 1985, n. 164.

La Corte con quest'ultima decisione, in relazione alla natura del termine di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha precisato che «proprio perché il termine ivi previsto non può essere considerato meramente ordinatorio perde consistenza l'asserto secondo cui chi si dichiara obiettore di coscienza resterebbe — a differenza degli altri obbligati alla leva — per un periodo indeterminabile alla mercé dell'amministrazione, esposto al rischio di comportamenti vessatori».

La stessa Corte costituzionale con la sentenza richiamata ha rivolto un preciso monito alla amministrazione precisando «che di pari passo con la ricerca di soluzioni anche pratiche tendenti a realizzare equipollenza di contenuti tra i diversi tipi di servizio previsti per gli obbligati alla leva, ci si debba attendere una più puntuale applicazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, onde circoscrivere al minimo indispensabile gli ineliminabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa. Al superamento degli inconvenienti, che si sono verificati e si verificano in concreto, dovrebbero dare sicuramente contributo positivo, oltre al progressivo assestamento delle varie componenti dell'istituto, sia l'impiego di strumenti organizzativi fortemente acceleratori quali l'informatica mette sempre più a disposizione».

Operate le superiori premesse il collegio rileva che se si ritenesse l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1971 norma che deroga al principio normativo per cui la chiamata alle armi non va disposta entro un termine perentorio, dovrebbero ritenersi violati l'art. 3 e l'art. 52 della Costituzione in quanto si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli arruolati i quali non usufruiscono del diritto al rinvio della chiamata alle armi.

Questi ultimi infatti per il combinato disposto dell'art. 3, primo comma, della legge n. 191/1975 e dell'art. 100, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, debbono essere deprezzati dalla chiamata alle armi in caso di eccedenza del fabbisogno dei contingenti nell'anno successivo al compimento del diciannovesimo anno di età.

Inoltre qualora si ritenesse che l'art. 21, secondo comma, della legge n. 191/1985 non contenga un termine perentorio per la chiamata alle armi dovrebbero anche ritenersi violati gli art. 52 e 23 della Costituzione perché impone una prestazione personale (servizio di leva) senza limitazione temporale e quindi senza indicazione del limite e delle modalità la cui disciplina è coperta da riserva di legge.

Infine l'art. 21, secondo comma, della legge citata viola l'art. 97, primo comma, della Costituzione in quanto profila, in materia soggetta a riserva di legge, un esercizio delle potestà pubbliche non improntato alla esigenza costituzionale del buon andamento e della imparzialità.

Il collegio ritiene, pertanto, conclusivamente che ricorrono i presupposti normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Va pertanto disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione e alla questione di costituzionalità dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto è perentorio;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9 maggio 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C9983

N. 422

Ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Costarelli Salvatore contro Ministero della difesa

Servizio militare - Leva obbligatoria - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio del dovere dei cittadini alla difesa della Patria; c) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 756/1989 proposto da Costarelli Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Condorelli ed elettivamente domiciliato in Catania, via Parramuto n. 24, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento previa sospensione, della cartolina precetto inviategli dal Ministero della difesa; comando militare mittente distretto di Catania con la quale gli è fatto obbligo di presentarsi il giorno 31 maggio 1989 presso il 225° big. F. «Arezzo» per prestare il servizio militare di leva;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 25 maggio 1989 il referendario dott. Francesco Sano;

Udito l'avv. Domenico Condorelli per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che al ricorrente è stata comunicata la cartolina-precetto impugnata con la quale si disponeva che lo stesso era tenuto a presentarsi il giorno 31 maggio 1989 presso il 225° btg. F. «Arezzo» per adempiere al servizio di leva.

Il ricorrente aveva già usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino all'8 settembre 1988.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto prevede che, cessato il titolo del ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'esercito o dell'aeronautica, con la conseguenza che sarebbe inibito all'amministrazione disporre la chiamata con ulteriori scaglioni senza limiti temporali, come è avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame.

Nella camera di consiglio del 25 maggio 1989 il tribunale amministrativo regionale con coeva ordinanza collegiale n. 396 in accoglimento temporaneo della domanda cautelare, ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con il gravame di cui in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalità, sollevato con la presente ordinanza.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 421/1989).

89C0984

N. 423

Ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da D'Angelo Salvatore contro il Ministero della difesa

Servizio militare - Leva obbligatoria - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparità di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscano del diritto al rinvio del dovere dei cittadini alla difesa della Patria; c) dell'imparzialità della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 345/1989 proposto da D'Angelo Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Amato ed elettivamente domiciliato in Catania, via Etnea n. 736, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della difesa, comando militare mittente distretto di Caltanissetta con la quale gli è fatto obbligo di presentarsi il giorno 8 marzo 1989 presso il 28° btg. F. «Pavia» per prestare il servizio militare di leva;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 9 maggio 1989 il referendario dott. Salvatore Schillaci;

Udito l'avv. Nicolò Amato per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che al ricorrente è stata comunicata la cartolina-precetto del 1° febbraio 1989, con la quale si disponeva che lo stesso era tenuto a presentarsi il giorno 8 marzo 1989 presso il 28° big. F. «Pavia» di Pesaro per adempiere al servizio di leva.

Il ricorrente aveva già usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino al 31 dicembre 1987 e dipoi chiesto di prefare il servizio di leva presso il Corpo dei vigili del fuoco con contestuale rinuncia al beneficio del ritardo o del rinvio.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto prevede che, cessato il titolo del ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'esercito o dell'aeronautica, con la conseguenza che sarebbe inibito all'amministrazione disporre la chiamata con ulteriori scaglioni senza limiti temporali, come è avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame.

Nella camera di consiglio del 9 maggio 1989 il tribunale amministrativo regionale con coeva ordinanza collegiale n. 351 in accoglimento temporaneo della domanda cautelare, ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con il gravame di cui in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalità, sollevato con la presente ordinanza.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 421/1989).

89C0985

N. 424

Ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cims Elena contro il Ministero della difesa

Pensioni - Impiegati civili dello Stato - Collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del diritto al trattenimento in servizio, oltre detto limite, dell'impiegato che non abbia ancora maturato l'anzianità minima per il trattamento di quiescenza - Ingiustificata disparità di trattamento tra le varie categorie di impiegati statali, solo alcune delle quali, in virtù di norme speciali, possono superare il limite predetto al fine del raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione - Ingiustificato deterioramento degli impiegati statali rispetto ai lavoratori privati - Violazione del diritto a mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 1, primo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2307/87 reg. sez. proposto da Cims Elena, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Del Matto, con domicilio in Napoli, galleria Umberto I n. 83 (giusta mandato a margine del ricorso); dal proc. Andrea Abbamonte, con domicilio in Napoli, viale Gramsci n. 6/a (giusta procura notarile depositata il 19 novembre 1988), contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio in Napoli, via Diaz n. 11, per l'annullamento previa sospensione di atto di diniego di trattenimento in servizio;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dall'amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza cautelare;

Visti gli atti (tutti di causa);

Relatore il consigliere Orciuolo;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 marzo 1989, per la ricorrente il proc. Abbamonte che non si è opposto al deposito fuori termine della memoria dell'amministrazione, per quest'ultima l'avvocato dello Stato Mangogna;

Ritenuto e considerato quanto segue;

Con ricorso notificato il 6 ottobre 1987, depositato il 19 detti, Cims Elena, dipendente civile del Ministero della difesa in servizio presso il Comando aeroporto «Ugo Niutta» Capodichino di Napoli, ha impugnato la nota n. 51157 in data 25 giugno 1987, comunicata il 21 luglio 1987, con la quale il Ministero della difesa ha respinto la sua istanza di trattenimento in servizio oltre il 2 giugno 1988, giorno in cui la stessa avrebbe compiuto il sessantacinquesimo anno di età, essendo nata il 2 giugno 1923, fino al raggiungimento dell'anzianità minima per il conseguimento del diritto alla pensione statale.

La ricorrente infatti, assunta, come precisato in ricorso, il 5 novembre 1974, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età avrebbe maturato anni tredici, mesi sei e giorni ventotto di servizio utile a pensione; il che non le avrebbe consentito di conseguire la pensione statale, questa presupponendo un servizio effettivo minimo di anni quindici (cfr. art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

La ricorrente ha dedotto la illegittimità dell'atto impugnato, in subordine sollevando questione di incostituzionalità delle disposizioni applicate dall'amministrazione, ed ha concluso per la declaratoria del diritto al trattenimento in servizio fino al raggiungimento della predetta anzianità minima e in subordine per il riconoscimento della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale; con le conseguenze di legge.

L'amministrazione intimata si è costituita ed ha contrastato il ricorso deducendone la inammissibilità e la infondatezza, e concludendo in conformità; con la vittoria o compensazione delle spese.

La domanda incidentale di sospensione è stata respinta.

Indi, all'udienza del 22 marzo 1988, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con sentenza non definitiva (coeva alla presente ordinanza) è stata respinta la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla costituita amministrazione, riservandosi la definizione del giudizio all'esito della decisione da parte della Corte costituzionale sulla eccezione di costituzionalità di cui infra.

I. — Alla stregua della vigente legislazione ordinaria l'impugnato provvedimento è legittimo.

L'amministrazione ha infatti fatto applicazione di quella parte dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, il cui contenuto è stato successivamente ripetuto nell'art. 4, primo comma, del predetto d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui gli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. — Ove però di tali disposizioni fosse dichiarata la illegittimità costituzionale nelle parti in cui non è previsto il trattenimento in servizio del dipendente fino al compimento della minima anzianità necessaria al conseguimento della pensione statale, pur se con il limite massimo comunque di servizio fino al compimento del settantesimo anno, questo stabilito per talune categorie di dipendenti, il ricorso avrebbe esito diverso, in quanto del provvedimento impugnato andrebbe predicata la illegittimità.

Consegue la rilevanza della eccepita questione di legittimità costituzionale.

Tale rilevanza va predicata anche nella considerazione che, come dalla ricorrente dedotto e non contestato *ex adverso*, la posizione contributiva della stessa non consente alla medesima di ottenere dall'I.N.P.S. un trattamento pensionistico, pur tenendosi conto che l'amministrazione statale, come dalla stessa precisato nel provvedimento impugnato, deve costituire, in relazione al servizio prestato, una posizione assicurativa presso il predetto istituto.

3. — La stessa questione inoltre non appare manifestamente infondata.

Nella sentenza n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988 la Corte costituzionale ha affermato che la esigenza per il lavoratore, il quale sia giunto al termine legale del rapporto di impiego, di restare eccezionalmente in servizio per il tempo necessario a conseguire il diritto al minimo della pensione, è da ricondurre a un interesse tutelato dalla Costituzione come diritto del lavoratore in quanto tale, dato che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, prevede il diritto per il lavoratore alla previsione di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso, fra l'altro, di vecchiaia.

Tenuto conto della latitudine di detta esigenza, nella stessa sentenza è stata affermata la irrilevanza della circostanza che si tratti di pubblico ovvero di privato dipendente, per cui non potrebbe invocarsi nel caso, in danno della ricorrente, la differenza esistente fra lo status del pubblico dipendente e quello del dipendente privato.

Nell'ordinamento legislativo — ivi comprendendo, per quanto interessa, ed essendo ciò nel caso consentito, come precisato nella ridetta sentenza n. 238, l'intero campo del rapporto di lavoro dipendente, tanto pubblico che privato — è prevista la possibilità di deroga al limite legale del rapporto di impiego per finalità assicurative o previdenziali di particolare pregio costituzionale, come avviene nel caso del rapporto di lavoro dipendente privato, in cui, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 1982, n. 54, per quanto interessa, il lavoratore che non abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima utile, e quindi anche colui che non abbia raggiunto l'anzianità contributiva minima utile, può scegliere di continuare a prestare la propria opera al di là del limite di età legislativamente fissato, ma comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Non si ravvisa quindi ragione affinché tale possibilità di deroga, oltre che nel campo dell'impiego privato, non sia consentita anche nel campo di quello pubblico; trattasi infatti di esigenze comuni a qualunque dipendente, a prescindere dal settore di impiego di appartenenza, e non si ravvisano evidenti ragioni differenziatrici a giustificazione dell'attuale difformità.

In contrario non potrebbe valere la considerazione che con il precitato art. 6 il dipendente privato può rimanere in servizio fino a sessantacinque anni di età, con ciò venendo equiparata la sua posizione a quella del dipendente pubblico.

Andrebbe infatti tenuto pregevole che con il limite massimo dei sessantacinque anni il dipendente privato va a beneficiare di un aumento di (almeno) cinque anni rispetto all'età di pensionamento, questa normalmente prevista ad anni sessanta per gli uomini ed ad anni cinquantacinque per le donne; analogamente quindi dovrebbe essere offerta al dipendente pubblico la stessa possibilità di aumentare, qualora necessario come nella specie, il proprio periodo di servizio di (almeno) cinque anni, con ciò fissandosi il limite massimo di età ad anni settanta, limite questo già previsto in via normale per talune categorie, come i magistrati e gli avvocati dello Stato.

4. — Va perciò sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, per ingiustificata disparità di disciplina fra il rapporto di impiego privato e il rapporto di impiego pubblico, sotto l'aspetto in questione da ritenere non dissimili.

Quanto all'art. 38, per non essersi il legislatore ordinario dato carico, nel fissare la disciplina di cui alle norme sospette di incostituzionalità, di prevedere in misura completa mezzi adeguati alle esigenze di vita per il lavoratore in caso di vecchiaia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché la stessa si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nelle parti in cui, in violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, non è prevista la possibilità per il dipendente pubblico di essere mantenuto in servizio oltre il limite massimo dell'età lavorativa legislativamente fissata per la categoria interessata — sia pure fino a un limite massimo prestabilito, attualmente individuabile in anni settanta, questo essendo previsto per talune categorie di dipendenti — al fine del raggiungimento dell'anzianità di servizio minima per il conseguimento della pensione;

Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 marzo e del 5 aprile 1989.

(Seguono le firme)

N. 425

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri

Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo di educazione fisica - Riassunzione e mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione di coloro che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati dalla norma con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito nella sessione estiva dell'anno accademico 1980-81 - Mancata previsione di eguale beneficio per gli insegnanti che, nella stessa situazione, abbiano conseguito il titolo anteriormente all'anno scolastico 1980-81 - Ingiustificata disparità di trattamento - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3346/1982 proposto da D'Antona Cresi, Moscarelli Rosalia, Ciancimino Maria Sebastiana, Raimondi Maria Antonina, Liocardi Maria, Coco Salvatrice, Fraggetta Ignazio, Inzerillo Giovanna, Martorana Margherita, Campagna Antonino, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Tinaglia, elettivamente domiciliati nella segreteria generale del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, in Roma, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, e il provveditorato agli studi di Palermo, in persona del provveditore *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. ^{IV} Caturà generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati per legge, per l'annullamento dell'ordinanza ministeriale telegrafica n. 337 del 14 ottobre 1982, n. 3456/909/BD; del provvedimento provveditoriale di cui alla nota n. 15994/15738/16014/16227 del 26 ottobre 1982 con il quale sono state rigettate le istanze di riassunzione avanzate dai ricorrenti, nonché dell'art. 19, primo comma, dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1982, n. 234;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta alla pubblica udienza del 2 febbraio 1987 la relazione del primo referendario dott. Marzio Branca;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

1. — I ricorrenti — docenti di educazione fisica in possesso del titolo specifico di studio, conseguito presso l'I.S.E.F. di Palermo nel novembre del 1979 — premesso in punto di fatto di trovarsi in posizione di servizio coincidente con quella contemplata nell'art. 43, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, insorgono contro gli atti in epigrafe lamentando che la legge medesima abbia riservato alla categoria di appartenenza un trattamento peggiore rispetto ai colleghi privi del titolo di studio.

Essi invero, esclusi dall'applicabilità dei benefici contemplati per i docenti titolari di incarico (artt. 35, 36, 37 e 57, primo comma), in quanto supplenti e da quello previsto dall'art. 38, secondo comma, perché privi di abilitazione, sono altresì penalizzati dalla circostanza di aver conseguito il titolo di studio anteriormente all'anno scolastico 1980-1981. Se così non fosse, infatti, avrebbero potuto beneficiare dell'applicazione dell'art. 43 della legge n. 270/1982 che sarebbe dunque in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, mentre pone una deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso, esclude dal beneficio una categoria di amministratori in analoga posizione di servizio; ma fornita di titoli poziori.

2. — L'amministrazione, si è costituita resistendo al ricorso.

DIRITTO

1. — La questione all'esame del collegio pone il problema — nell'ambito del disegno legislativo di sistemazione del personale precario esistente, attuato con la legge 20 maggio 1982, n. 270 — della esclusione dal beneficio della riassunzione e del mantenimento in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione e, subordinatamente a tale conseguimento, fino all'immissione in ruolo, dei docenti di educazione fisica i quali, ancorché nella posizione di servizio contemplata nell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, abbiano consentito il titolo di studio anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980-81. Ciò in contrapposizione ai colleghi privi del titolo di studio i quali, in servizio come supplenti nell'anno scolastico 1980-81, e con almeno tre anni complessivi di servizio, si sono visti riconoscere il diritto ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-83 anche in soprannumero, ad essere mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, successivamente, fino al conseguimento dell'abilitazione, nonché (una volta ottenuta la suddetta abilitazione) fino all'immissione in ruolo da disporsi in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

2. — La sezione, già con ordinanze n. 806 del 27 ottobre 1982 e n. 287 del 30 gennaio 1986 ha ritenuto, per tale aspetto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge n. 270/1982, sollevata in relazione agli artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione, rimettendo quindi gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.

3. — Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nella analoga questione sollevata con il presente ricorso.

3-1. — I ricorrenti posseggono tutti i requisiti di servizio contemplati dall'art. 43 in esame e tuttavia sono rimasti esclusi dai benefici ivi contemplati per avere prestato la propria attività di supplente con il possesso del titolo di studio, a far tempo dall'anno scolastico 1979-80, avendo conseguito il diploma I.S.E.F. nel novembre 1979.

3-2. — È peraltro pacifico che l'art. 43 della legge n. 270/1982 non si presta ad una lettura che ricomprenda nell'ambito dei destinatari i docenti che abbiano prestato il servizio ivi contemplato con il possesso del titolo di studio.

3-3. — La lesione dei ricorrenti non può dunque farsi discendere direttamente né dal comportamento del provviditore agli Studi che li ha esclusi dall'elenco dei docenti di educazione fisica della provincia aventi titolo all'applicazione della norma, né dagli atti ministeriali cui sono state impartite disposizioni generali in redazione al suddetto art. 43.

3-4. — Assume pertanto rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 43 sollevata dai ricorrenti in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione essendo determinante ai fini della decisione e comunque non manifestamente infondata.

4. — Con le citate ordinanze n. 806/1982 e n. 287/1986 — le quali vanno interamente condivise — il tribunale ha già proceduto ad una compiuta analisi di taluni principi di fondo sottesi nel corpo normativo della legge 20 maggio 1982, n. 270, precipuamente rilevando come la logica seguita dal legislatore per procedere alla sistemazione del personale precario esistente, secondo l'obiettivo enunciato nella stessa intitolazione del testo normativo, sia stata derogata per talune categorie di docenti e, in particolare, per i docenti di educazione fisica.

Infatti, per la generalità dei destinatari, si è proceduto innanzi tutto alla considerazione delle posizioni meritevoli di tutela, operandosi quindi una graduazione in relazione al possesso o meno dei titoli richiesti per l'inquadramento, distinguendo, per quel che riguarda la scuola secondaria, fra docenti in possesso di abilitazione e docenti sprovvisti di tale attestato, garantendo soltanto ai primi l'immissione in ruolo, secondo un ordine temporale di priorità (artt. 33, 34 e 38, secondo comma) subordinando per i secondi tale garanzia al conseguimento dell'abilitazione (artt. 36 e 37) e infine attenuandola nei confronti dei supplenti (art. 38, primo comma) per i quali è stata posta una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario.

Per i docenti di educazione fisica l'art. 43 ha voluto, invece, prendere in considerazione anche la situazione di coloro che, per esigenze eccezionali, erano stati ammessi all'insegnamento senza neppure avere ancora conseguito il diploma I.S.E.F. sulla base di apposite graduatorie compilate dai provviditori agli studi e segnalare ai presidi, in cui erano stati inclusi gli studenti dall'istituto superiore di educazione fisica che ne avevano fatto richiesta, e la cui scelta era, tuttavia, subordinata alla mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio iscritti nelle graduatorie generali degli incarichi e delle supplenze.

Nei confronti di costoro si è voluto sostanzialmente evitare che fosse loro definitivamente preclusa la possibilità di una sistemazione definitiva sulla base della progressiva utilizzazione, e si è quindi espressamente prevista la riassunzione e il mantenimento in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione, nonché la futura immissione in ruolo, ovviamente condizionata al conseguimento dei titoli anzidetti, sempreché all'epoca «nominati dai presidi su designazione dei provviditori agli studi» ed in possesso di determinati requisiti di servizio.

Sì, è così derogato al criterio generale sancito dall'art. 38, secondo comma, non soltanto con il prendere in considerazione personale sprovvisto del titolo di studio, ma altresì garantendo a detto personale (sia pure condizionatamente al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione) l'immissione in ruolo (e non una mera riserva di posti *una tantum* in sede di concorso ordinario) nonché la stabilità *medio tempore* del posto di lavoro.

La sezione ha già osservato in argomento come una tale deroga non sarebbe di per sé significativa (attesa la peculiarità delle posizioni tutelate) ove il legislatore non avesse trascurato, nell'ambito degli stessi insegnamenti di educazione fisica, quanti alla data di inizio dell'anno scolastico 1980-81 avevano ottenuto con priorità la nomina in base alla loro iscrizione nelle ordinarie graduatorie provinciali, proprio in quanto muniti del relativo diploma.

Ed invero l'incongruità del trattamento a costoro riservato, rispetto ai colleghi contemplati nell'art. 43, sta proprio in questo che, dotati di titoli poziori e pertanto prioritariamente utilizzati nella struttura scolastica nell'anno 1980-81, con supplenza conferita dai presidi sulla base di ordinarie graduatorie, prevalenti rispetto a quelle degli studenti I.S.E.F. (e in possesso del requisito di servizio contemplato nell'art. 43), non hanno ricevuto alcuna garanzia del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento delle supplenze per la copertura dei posti vacanti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 270/1982, pregiudicati anche in questo, in partenza, dalla priorità accordata dall'art. 43 ai colleghi sprovvisti di diploma circa la copertura delle disponibilità e non sono, d'altra parte, neppure garantiti in ordine alla futura immissione in ruolo, essendo la loro posizione soltanto riconducibile a quella contemplata, nelle linee generali, nell'art. 38, primo comma.

Una tale disparità di trattamento, nell'ambito del medesimo insegnamento ed in parità di presupposti di servizio, a tutto svantaggio di docenti già provvisti del titolo legale di studio specifico, non trova alcun supporto sul piano della ragionevolezza e giustifica ampiamente il sospetto di violazione del principio generale di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, oltre che del principio di cui all'art. 97 della Costituzione nella misura in cui, tra docenti aventi uguale esperienza di insegnamento, l'art. 43 della legge n. 270/1982 ammette con preferenza all'impiego quanti siano ancora in attesa di verificare la propria preparazione culturale specifica attraverso il completamento del corso di studi ed il conseguimento del diploma, rispetto a coloro che abbiano già ricevuto la positiva valutazione legale del possesso di tale preparazione culturale; scelta questa che, come è stato già correttamente osservato dalla sezione, mal si concilia anche con il valore attribuito dall'art. 33 della Costituzione all'esame conclusivo dei vari ordini e gradi di scuola.

Ove poi si consideri la notoria circostanza che in sede attuativa l'amministrazione ha ritenuto applicabili i benefici di cui all'art. 43 anche a quanti hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 1980-81, consentendo agli stessi di partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione ex art. 35, laddove anche tale possibilità è negata alla categoria di appartenenza dei ricorrenti, appare ancor più evidente la sperequazione operata ingiustificatamente nei confronti di questi ultimi, i quali, non incaricati nell'anno scolastico 1980-81, non rientrano neppure fra i destinatari dell'art. 35.

La questione deve essere pertanto rimessa nella competente sede, sospesa frattanto ogni pronuncia nel presente giudizio.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al conseguimento dell'abilitazione, e subordinatamente a tale conseguimento fino alla immissione in ruolo, i docenti di educazione fisica che abbiano prestato servizio nei modi e tempi indicati dalla norma, col possesso del titolo di studio specifico conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980-81;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Roma, addì 2 febbraio 1987.

(Seguono le firme)

N. 426

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal tribunale di sorveglianza,
di Venezia, nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo.*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Stato di custodia cautelare del condannato - Rilievi - Irrazionalità della subordinazione del beneficio allo stato di custodia cautelare, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento di condannati per reati più gravi in caso di difetto di stato di detenzione cautelare.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla istanza presentata da Carnio Renzo, nato a Roncade (Treviso) il 18 settembre 1954, res. Meolo (Venezia), via A. Moro, 11/B, tendente ad ottenere il beneficio della semilibertà, aff. serv. soc., con inizio pena vedi atti e fine pena in relazione alla condanna di cui alla sentenza della corte d'appello di Venezia.

O S S E R V A

Carnio Renzo, nato il 18 settembre 1954 a Roncade (Treviso) e residente a Meolo, via Aldo Moro, 11/B, venne condannato con sentenza 25 ottobre 1985 della corte d'appello di Venezia, divenuta esecutiva, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e L. 300.000 di multa per il delitto di estorsione.

A seguito di provv. di cumulo del proc. generale e dell'applicazione degli indulti, di cui ai d.P.R. numeri 413/1978, 744/1981 e 865/1986, fu stabilita in mesi uno di reclusione la residua pena che il Carnio doveva espia-

Il medesimo non risultava aver sofferto carcerazione preventiva.

Con istanza del 30 settembre 1988 il difensore chiedeva che, previa sospensione dell'ord. di carcerazione, il predetto venisse ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale ed, in via subordinata, al regime della semilibertà.

Con successiva memoria del 2 marzo 1989 lo stesso difensore eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, nella parte in cui escludeva dal beneficio dell'affidamento in prova, senza preventiva osservazione, colui che non aveva subito, come nel caso del Carnio, carcerazione preventiva, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione è non solo non manifestamente infondata, ma è altresì rilevante.

Poiché il Carnio risulta aver tenuto buona condotta ed aver svolto regolare attività lavorativa presso la ditta «Muratori artigiani riuniti», sita in Quarto D'Altino, via Trieste n. 21/1, appare all'evidenza come l'unico elemento ostativo alla concessione del beneficio sia costituito dall'inesistenza del periodo di custodia cautelare richiesto dal terzo comma del succitato art. 47.

L'applicazione di tale norma comporta, però ad avviso del tribunale, una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno fatto anche pochi giorni di custodia cautelare e coloro che, pur avendo subito una condanna nel limite di tre anni di reclusione e pur avendo tenuto un buon comportamento, non siano rimasti preventivamente ristretti.

Una tale discriminazione, invero, nessuna valida giustificazione viene a trovare ove si osservi che pochi giorni di carcere non consentono di certo valutazioni di sorta sulla futura condotta del soggetto e soprattutto un giudizio sulla riduzione e sulla possibilità di reinserimento del reo nella società; che la norma, inoltre, nel limitare l'applicazione del beneficio ai soggetti che abbiano sofferto la custodia cautelare prescinde totalmente dal comportamento del condannato in carcere, richiedendo unicamente una valutazione positiva della condotta successiva alla custodia cautelare.

Senza contare che nessun trattamento viene eseguito nei riguardi degli imputati in stato di custodia preventiva. Vi è da notare inoltre che, influenzando il più delle volte sull'emissione di provvedimenti restrittivi i precedenti penali del soggetto, data la presumibile maggior pericolosità sociale del recidivo, e non essendo quindi infrequente il caso di coloro che per la loro incensuratezza si ritrovino a non aver subito carcerazione preventiva, si viene a creare l'assurda situazione che persone condannate con i migliori precedenti si vedano per la surrichiamata disposizione precluso il beneficio in questione.

Sembra, pertanto, che non si possa disconoscere una ingiustificata discriminazione tra soggetti trovantis sostanzialmente nelle medesime condizioni, di nessun rilievo essendo il fatto della sofferta carcerazione preventiva, e quindi la violazione del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Attesa conseguentemente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 47, terzo comma, dell'ord. penitenziario per contrasto dell'art. 3 della Costituzione, si impongono la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda per le notifiche prescritte.

Venezia, addì 9 giugno 1989

(Seguono le firme)

89C0988

N. 427

Ordinanza emessa il 3 luglio 1989 dal pretore di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala, nel procedimento penale a carico di Finato Martinati Guido ed altro

Ambiente - Normazione in materia di smaltimento di rifiuti - Obbligo per gli imprenditori con più di cento dipendenti di fornire al Ministero dell'ambiente ed alla regione dati analitici relativi ai rifiuti prodotti ed alle modalità del loro smaltimento per il periodo 1° settembre 1987-31 agosto 1988 entro il 30 settembre 1988 - Obbligo per gli stessi di trasmettere i dati concernenti la previsione delle quantità di rifiuti relativi al quinquennio 1° settembre 1988-31 agosto 1993 - Prevista sanzione penale in caso di mancata comunicazione nel termine prescritto o di comunicazione incompleta o infedele - Lamentata violazione del principio dell'irretroattività della legge penale - Lesione della «libertà dalle autoincriminazioni», nonché del principio di tassatività e determinatezza del precetto penale.

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, 9-*octies*, terzo comma, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475).
(Cost., artt. 24 e 25).

IL PRETORE

OSSERVATO

1. — Le norme di legge interessate dalle questioni di costituzionalità.

Il primo comma dell'art. 5 del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, così dispone: «Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma quarto, le imprese con più di cento addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987 provvedono a comunicare entro il 30 settembre 1988

al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988». Le varie forme di inadempimento di tale obbligo sono sanzionate dal terzo comma dell'art. 9-*octies* del medesimo d.-l., che così dispone: «I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano di presentare nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 5, primo comma, ... sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 10.000.000».

In relazione alle predette norme il pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, ha dichiarato non manifestamente infondata e rilevante, con ordinanza del 29 maggio 1989, la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

La presente ordinanza si richiama e ribadisce le considerazioni esposte in quella del pretore della sezione di Caprino Veronese, discostandosi esclusivamente per quanto concerne la parte della motivazione riguardante la rilevanza della questione. Nella fattispecie qui in esame, infatti, si è in presenza di un'impresa con più di 100 addetti che ha omissa la trasmissione della denuncia relativa ai rifiuti tanto alla regione che al Ministero dell'ambiente, mentre nel caso esaminato dal pretore della sezione di Caprino Veronese si trattava soltanto di omissa o tardiva trasmissione (anche) alla regione della denuncia già trasmessa al Ministero e/o di incompletezza della denuncia trasmessa. È evidente che, con riferimento all'ipotesi, presente nella fattispecie in esame, di integrale omissione della trasmissione della denuncia è assai più agevole la dimostrazione della rilevanza, con riferimento a ciascuno dei tre diversi profili sotto i quali viene messa in discussione la legittimità costituzionale delle citate norme del d.-l. n. 397/1988.

2. — Il fatto che costituisce oggetto del processo.

Dal rapporto dei carabinieri pervenuto il 21 giugno 1989 risulta che la «Cooperativa tabacchi Verona» a r.l., il cui legale rappresentante è Finato Martinati Guido, pur avendo alle sue dipendenze in data 30 novembre 1988 oltre 100 addetti, ha omissa l'invio al Ministero dell'ambiente ed alla regione della denuncia riguardante i rifiuti.

Sussistono conseguentemente gli estremi oggettivi richiesti dalla legge per la sussistenza del reato previsto dalle disposizioni sopra citate.

Dal rapporto dei carabinieri pervenuto il 21 giugno 1989, e da quello, al primo collegato, pervenuto il 28 giugno 1989, risulta inoltre che, fra le ditte comprese nel mandamento ed aventi più di cento addetti, la Sifra S.p.a., di cui è legale rappresentante Ravizza Renato ha provveduto entro il termine del 30 novembre 1988 esclusivamente all'invio della denuncia relativa ai rifiuti al Ministero dell'ambiente e non anche alla regione Veneto.

Sussistono anche in questo caso, ad avviso del pretore, gli estremi oggettivi richiesti dalla legge per la sussistenza del reato, che ricorre per l'omissione «nei termini prescritti» della comunicazione richiesta dal terzo comma dell'art. 3 del d.-l.

Poiché tale comunicazione deve essere effettuata sia al Ministero che alla regione, e poiché la normativa sanzionatoria non distingue né considera penalmente irrilevante l'effettuazione di almeno una delle due comunicazioni, è evidente che l'omessa e/o tardiva comunicazione alla regione dei dati di cui sopra integra gli estremi oggettivi del reato.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo dovrebbe valutarsi se, anche in relazione al breve termine concesso dalla norma e al fatto che in un'originaria versione del d.-l. non era imposto l'invio degli atti alla regione, sussista un'ipotesi di ignoranza scusabile della legge penale, ritenuta rilevante dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 364/1988. Tale valutazione tuttavia dovrebbe essere effettuata in dibattimento.

Pertanto nei confronti di Finato Martinati Guido e di Ravizza Renato è stata inviata comunicazione giudiziaria per il reato di cui agli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397/1988 convertito nella legge n. 475/1988.

3. — Enunciazione dell'oggetto delle questioni di costituzionalità.

Ritiene peraltro il pretore che siano rilevanti e non manifestamente infondate le tre eccezioni di illegittimità costituzionale, illustrate nel prosieguo della presente ordinanza, degli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla regione nei termini prescritti ovvero l'incompleta o infedele comunicazione dei dati di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

4. — Rilevanza delle questioni.

Deve essere in primo luogo esaminato il problema della rilevanza delle eccezioni di legittimità costituzionale che si sollevano d'ufficio e che verranno successivamente illustrate. Tale problema si pone infatti, per certi aspetti, in termini analoghi per ciascuna delle tre eccezioni. Tutte, infatti, anche se con riferimento a diverse norme costituzionali, si basano sulla convinzione, propria del giudicante, che sia incostituzionale assoggettare a sanzione penale la mancata, incompleta o infedele comunicazione entro il 30 novembre 1988, al Ministero e/o alla regione dei dati indicati dal primo comma dell'art. 5 del d.-l. n. 397/1988, o che comunque la fattispecie incriminatrice, quale risulta dal testo normativo, sia costituzionalmente illegittima.

Nel caso la questione venisse riconosciuta dalla Corte fondata, nei confronti degli indiziati sopra indicati dovrebbe essere omessa sentenza di proscioglimento; in caso contrario, in applicazione della norma denunciata, nei confronti degli indiziati dovrebbe essere emesso decreto di citazione a giudizio. Ne consegue la rilevanza della questione, in quanto, con tutta evidenza, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale che verranno illustrate.

Come già accennato, la rilevanza della questione pare al pretore particolarmente evidente, per ciascuno dei profili di illegittimità che verranno esposti ed in particolare per quello che considera la violazione del principio di libertà dalle autoincriminazioni, con riferimento alla posizione del Finato Martinati, il quale, in qualità di legale rappresentante della «Cooperativa tabacchi Verona» a r.l., ha totalmente omesso la trasmissione della denuncia.

5. — Prima questione sollevata e sua non manifesta infondatezza.

In primo luogo ritiene il pretore che sia, oltre che rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate al punto 3 nella parte in cui sanzionano penalmente la mancata, incompleta o infedele trasmissione al Ministero dell'ambiente e alla regione entro il 30 novembre 1988 delle informazioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene infatti il pretore che la fattispecie incriminatrice introdotta dal d.-l. n. 397/1988 sia nella sostanza irrispettosa del principio di irretroattività della legge penale, quale codificato dalla disposizione costituzionale citata. Non ci si riferisce qui al fatto, pure paradossale, che la legge di conversione entra in vigore «il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*» e cioè prima di quando, come è noto, la *Gazzetta Ufficiale* diviene concretamente disponibile. Tale circostanza infatti, se potrebbe avere un rilievo sul piano costituzionale per le disposizioni incriminatrici introdotte dalla legge di conversione e relative ad obblighi che devono essere immediatamente adempiuti (come ad esempio quello della tenuta di registri di carico e scarico: art. 3, quinto comma, e art. 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. come modificato dalla legge di conversione), non riguarda invece la fattispecie incriminatrice qui in considerazione, la quale sanziona l'inosservanza di un obbligo, quello della denuncia relativa ai rifiuti da parte delle imprese con più di cento addetti, per il cui adempimento la legge di conversione concede un termine, se pure piuttosto ridotto.

Diverso è il profilo in relazione al quale la norma qui evidenziata viola, ad avviso del pretore, il principio di irretroattività della legge penale.

Si consideri che l'imprenditore, per poter adempiere all'obbligo della trasmissione delle assai dettagliate informazioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, doveva necessariamente aver raccolto, nel periodo intercorrente fra il 1° settembre 1987 ed il 31 agosto 1988 (è a tale periodo infatti che si devono riferire i dati da trasmettere al Ministero e alla regione), una serie assai complessa e articolata di dati relativi ai rifiuti prodotti, alle loro caratteristiche, alle loro modalità di stoccaggio, trasporto e smaltimento. È sufficiente esaminare sommariamente il modulo contenuto nel decreto 22 settembre 1988 del Ministero dell'ambiente (modulo «che costituisce parte integrante» del decreto) per comprendere come in molti casi i dati che vengono richiesti alle imprese possono essere forniti soltanto se nel periodo sopra indicato l'impresa ha effettuato sui propri rifiuti una serie di assai complesse, dettagliate e specifiche analisi chimiche: si considerino ad esempio i dati riguardanti il PH, il potere calorifico, la solubilità in acqua, il peso specifico, la temperatura di infiammabilità, la temperatura d'accensione, la miscelabilità in acqua di ciascun tipo di rifiuto prodotto dall'impresa.

Senonché, come si possono richiedere all'imprenditore dati che presuppongono l'avvenuta effettuazione fra il 1° settembre 1987 e il 31 agosto 1988, di così dettagliate analisi sui rifiuti, se l'introduzione dell'obbligo di fornire tali dati è avvenuto soltanto con l'approvazione, il 9 novembre 1988, della legge di conversione del d.-l. n. 397/1988?

Tale approvazione risale ad un momento nel quale ormai non potevano più essere effettuate le analisi e non potevano più essere disposti gli accertamenti necessari per raccogliere i dati la cui trasmissione viene richiesta dalla norma denunziata e la cui mancata trasmissione viene assoggettata a sanzione penale. È ben vero che, su un piano formale (o per meglio dire formalistico), la disposizione incriminatrice denunziata punisce la mancata trasmissione, entro un termine successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, di una denuncia al Ministero ed alla regione; ma per poter concretamente effettuare e trasmettere tale denuncia l'imprenditore doveva aver raccolto complessi e analitici dati in un periodo precedente l'entrata in vigore della legge. Non pare dubitabile che ciò comporti una violazione sostanziale del principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, principio che, oltre ad essere costituzionalmente garantito, è affermato in alti normativi di carattere internazionale.

Si potrebbe obiettare che già prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 l'ordinamento imponeva alle imprese determinati oneri di comunicazione relativi ai rifiuti prodotti (si veda il quarto comma dell'art. 3 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915). Si trattava tuttavia, come si può osservare sulla base della semplice lettura delle norme, di obblighi assai più ridotti quanto al loro contenuto, e, soprattutto, non penalmente sanzionati.

6. — Seconda questione di costituzionalità e sua non manifesta infondatezza.

È inoltre, ad avviso del pretore, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate al punto 3 nella parte in cui sanzionano penalmente il mancato o infedele invio nel termine prescritto delle informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Il principio costituzionalmente garantito da tale disposizione ed invece violato dalla fattispecie incriminatrice introdotta dalla legge n. 475/1988 consiste nella cosiddetta libertà dalle autoincriminazioni.

Si tratta di un principio fondamentale in uno stato di diritto.

Il rispetto dovuto alla libertà morale del cittadino induce a ravvisare nel diritto di difesa dell'imputato, qualificato come inviolabile dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, anche una componente per così dire negativa, rappresentata dal diritto del cittadino medesimo di non fornire le prove della propria eventuale colpevolezza e più in generale prove suscettibili di pregiudicare lo svolgimento dei suoi assunti difensivi in un già instaurato od eventuale processo.

Tradizionalmente la cosiddetta libertà dalle autoincriminazioni venne soprattutto studiata nella forma particolare del diritto al silenzio e più precisamente della libertà, attribuita a chi abbia già assunto la qualità di indiziato o di imputato in un processo penale, di non rendere dichiarazioni pregiudizievoli.

Pertanto il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione sembra garantire la cosiddetta libertà dalle autoincriminazioni in una dimensione più ampia di quella rappresentata dal semplice diritto al silenzio dell'imputato. Sarebbe infatti inutile ed anzi contraddittorio assicurare a chi è già indiziato od imputato la facoltà di non fornire dichiarazioni sfavorevoli nel processo e nello stesso tempo ammettere che la medesima persona, in altra sede o in altro momento, possa essere costretta, sotto minaccia di sanzione penale, a rilasciare dichiarazioni che renderebbero impossibile o comunque pregiudicherebbero grandemente ogni sua difesa nel procedimento penale che potrà successivamente essere aperto.

Per evitare un simile assurdo bisogna convenire, con la più autorevole dottrina, che la norma costituzionale in esame, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio, entra in opera già prima che l'indizio di reità emerga a carico di una persona determinata. In tale prospettiva devono essere valutate le norme processuali che garantiscono al testimone il diritto, non appena un indizio a suo carico affiori nel corso dell'esame, all'immediata interruzione dell'atto ed all'avvertimento che da quel momento ogni parola da lui detta potrà essere utilizzata a suo danno nel processo; analogamente deve essere considerata la sicura inutilizzabilità nel processo delle dichiarazioni eventualmente rese in sede testimoniale senza che siano state rispettate le norme relative all'interruzione dell'atto e all'avvertimento di cui sopra nei confronti del testimone.

Sarebbe a questo punto incredibile tutelare il diritto al silenzio di chi già abbia assunto la veste di imputato, tutelare il diritto del testimone di non essere obbligato a fornire elementi che possano portarlo ad una incriminazione e nello stesso tempo consentire che la legge obblighi determinati soggetti, sotto pena di sanzione penale, a riferire dati che potrebbero sottoporli a pesanti responsabilità penali: ciò in mancanza di qualsiasi garanzia che i dati in tal modo forniti non possano essere utilizzati in procedimenti che dovessero essere aperti nei confronti dei dichiaranti.

La norma penale che impone agli imprenditori che occupano più di cento dipendenti di fornire dati analitici relativi ai rifiuti prodotti e alle modalità del loro smaltimento costituisce una palese violazione del principio, costituzionalmente garantito, della libertà dalle autoincriminazioni.

La lesione che ciò arreca ai principi dello stato di diritto è tanto più preoccupante se si considera che il Ministro dell'ambiente ed i presidenti delle giunte regionali, per evitare di incorrere nel reato di omissione di rapporto (artt. 2 e 361 del c.p.), sono sicuramente tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria tutti i titolari di imprese con più di cento addetti che:

- a) non abbiano trasmesso i dati, ovvero
- b) abbiano trasmesso i dati oltre il termine del 30 novembre 1988, ovvero
- c) abbiano trasmesso la scheda compilata in modo incompleto.

Né varrebbe obiettare che nessuno obbliga un determinato cittadino ad esercitare un'attività imprenditoriale e che perciò chi deliberatamente sceglie di esercitarla può essere obbligato, per ragioni di utilità sociale, a fornire dati che possono sottoporlo a una responsabilità penale.

Una simile argomentazione, infatti, se anche dovesse ritenersi fondata, non potrebbe applicarsi alla disposizione in esame, introdotta da una legge approvata nel novembre 1988 ma relativa a un periodo precedente l'approvazione della legge. Chi ha esercitato un'attività imprenditoriale comportante la produzione di rifiuti nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1987 e il 31 agosto 1988 viene obbligato da una legge, approvata nel novembre 1988, a fornire alle pubbliche autorità dati e informazioni che potrebbero esporlo a responsabilità penali in relazione a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice. Si noti che la norma incriminatrice non punisce soltanto la mancata comunicazione dei dati ma anche la infedele comunicazione degli stessi.

Ne consegue che chi abbia smaltito in modo irregolare e criminoso i propri rifiuti nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1987 e il 31 agosto 1988 viene posto, da una legge approvata nel novembre 1988, di fronte a una drammatica alternativa: o rispetta il terzo comma dell'art. 9-*octies* del d.-l. n. 397/1988 trasmettendo in modo veritiero i dati che gli vengono richiesti e sottoponendosi così al rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento del rifiuto o evita la trasmissione dei dati (ovvero li trasmette in modo incompleto o infedele) sottoponendosi ugualmente al rischio di un processo penale in base alla fattispecie incriminatrice denunciata.

In uno stato di diritto nessuna considerazione di utilità sociale o di difesa collettiva può essere invocata per ammettere che venga imposta al cittadino una così pesante autodenuzia. Come ha avvertito la migliore dottrina, nel nostro ordinamento la libertà dalle autoincriminazioni è garantita da una norma la quale parla genericamente di inviolabilità del diritto di difesa e non, come avviene in altri ordinamenti (ad esempio quello statunitense), da disposizioni che garantiscono il diritto di ciascuno a non farsi testimone contro sé stesso in un processo. La genericità della locuzione fa ritenere che il secondo comma dell'art. 24 voglia garantire, oltre al diritto di non rendere dichiarazioni narrative di fatti dedotti (o deducibili) in imputazioni, anche il diritto di non essere costretto a porre in essere alcun comportamento che possa pregiudicare il suo autore nello svolgimento di una difesa in un instaurato o in un instaurando processo.

7. — Terza questione di legittimità costituzionale e sua non manifesta infondatezza.

Ritiene infine il pretore che sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate al punto 3 nella parte in cui sanzionano penalmente la mancata comunicazione entro il termine prescritto, ovvero la comunicazione incompleta o infedele, dei dati di cui al decreto 22 settembre 1988 del Ministero dell'ambiente in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Deve preliminarmente osservarsi che sono assai numerosi gli articoli contenuti nel d.-l. n. 397/1988 (come in altri decreti-legge, precedenti e successivi, riguardanti la materia dei rifiuti) che contengono disposizioni dal significato oscuro e prive (persino nelle definizioni delle varie specie di rifiuti) che contengono disposizioni dal significato oscuro e prive (persino nelle definizioni delle varie specie di rifiuti) dei più elementari requisiti di precisione lessicale e di coordinamento logico che dovrebbero caratterizzare l'approvazione di ogni nuovo testo legislativo. Se tuttavia, nella materia in esame, la chiarezza normativa è spesso inesistente, gli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397/1988 contengono (accanto ad una pesante disposizione sanzionatoria) oscurità ed imprecisioni tanto gravi da comportare, ad avviso del pretore, la violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Tale violazione risulta evidente se si esaminano il decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 e la scheda ad esso allegata, contenenti i dati che dovevano essere forniti, ai sensi del d.-l. n. 397/1988 come modificato dalla legge n. 475/1988, dalle imprese con più di cento addetti e la cui mancata, incompleta o infedele trasmissione al Ministero e alla regione entro il termine prescritto comporta l'applicabilità della sanzione penale.

In primo luogo il decreto ministeriale citato fa riferimento, nel suo art. 1, agli «adempimenti di cui al comma secondo dell'art. 1 del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397», affermando che a tali adempimenti le imprese devono provvedere avvalendosi di una scheda che viene allegata al decreto ministeriale e che ne costituisce parte integrante. Peraltro l'art. 1, secondo comma, del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, cui fa riferimento, come si è detto, il decreto ministeriale 22 settembre 1988, non è stato convertito in legge (come non lo sono stati gli articoli 1 e 8 del medesimo decreto) dalla legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475. Tale legge di conversione fa perciò riferimento a un decreto ministeriale il quale a sua volta richiama un'articolo del d.-l. n. 397/1988 non convertito in legge. Ciò costituisce il primo profilo in relazione al quale la fattispecie incriminatrice introdotta dal terzo comma dell'art. 9-*octies* del d.-l. n. 397/1988 convertito nella legge n. 475/1988 è priva dei requisiti di determinatezza del precetto che sono necessari e costituzionalmente garantiti.

Vi è però un ulteriore (e più sostanziale) profilo in relazione al quale la fattispecie incriminatrice in esame contrasta con le esigenze, costituzionalmente garantite, di tassatività e determinatezza.

Per rendersene conto è sufficiente leggere l'ultima parte della scheda allegata al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, e precisamente quella relativa alla «Previsione delle quantità di rifiuti relative al quinquennio 1° settembre 1988 - 31 agosto 1993 sulla base delle proiezioni di produttività». È incontestabile che anche i dati relativi a tali previsioni circa i rifiuti che verranno prodotti nei prossimi cinque anni dovevano essere comunicati entro il 30 novembre 1988 al Ministero dell'ambiente ed alla regione da parte delle imprese con più di cento addetti. È inoltre incontestabile che anche a tali dati si applichi la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 9-*octies* del d.-l. più volte citato, che sanziona penalmente non solo la mancata trasmissione ma anche la infedele trasmissione dei dati richiesti.

Orbene, non è chi non veda come le previsioni sulle quantità di rifiuti che potranno essere prodotti nei cinque anni successivi alla trasmissione dei dati non possono che concretarsi in valutazioni soggettive, prive di qualsiasi certezza, e basate sulla rappresentazione di fatti e avvenimenti che potrebbero avvenire in modo molto diverso dalle previsioni o che potrebbero non avvenire del tutto.

Una previsione non è un dato, non è qualcosa di certo, non è qualcosa la cui fedeltà o infedeltà possa essere controllata, non è infine qualcosa la cui eventuale infedeltà possa essere penalmente sanzionata (così come invece fa la norma denunziata), senza che ciò comporti una palese indeterminatezza della fattispecie.

8. — Conclusione.

Ritiene il pretore che le considerazioni esposte dimostrino compiutamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle tre questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Occorre tuttavia farsi carico di una obiezione che potrebbe essere formulata rispetto a tutte le questioni. Tale obiezione consiste essenzialmente nella pretesa indispensabilità dei dati che sono stati richiesti alle imprese con più di cento addetti per l'elaborazione (peraltro ancora attesa) dei piani relativi ai rifiuti previsti dal d.-l. n. 397/1988. Con la conseguenza che tale indispensabilità potrebbe giustificare l'introduzione, *a tantum*, di una fattispecie incriminatrice di dubbia costituzionalità.

Alla enunziata possibile obiezione si può replicare, ad avviso del pretore, in primo luogo, che nessuna emergenza, e perciò nemmeno quella ambientale, può giustificare violazioni così gravi dei principi di legalità, di tassatività, di irretroattività e del diritto alla difesa.

Non è d'altra parte vero che, per la predisposizione di adeguati strumenti pianificatori relativamente allo smaltimento dei rifiuti, fosse assolutamente necessario introdurre obblighi di auto-denuncia del tipo di quello previsto dalle norme denunziate. Altri sistemi potevano essere adottati, a cominciare da un controllo più efficace e serio sull'attività delle imprese. In ogni caso, ed infine, deve osservarsi che il termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione da parte delle imprese con più di cento addetti è ormai ampiamente trascorso. L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice introdotta dal d.-l. n. 397/1988 non pregiudicherebbe perciò le esigenze di conoscenza della pubblica amministrazione, né quelle di salvaguardia dell'ambiente, e consentirebbe invece di eliminare dal nostro ordinamento una norma incriminatrice pericolosamente lesiva dei fondamentali diritti che la Costituzione della Repubblica garantisce ad ogni cittadino.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo comma, del d.-l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla regione nei termini prescritti ovvero l'incompleta o infedele comunicazione dei dati di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata agli imputati nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Isola della Scala, addì 3 luglio 1989

Il pretore: BUTTI

09C0989

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria L'Espresso S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 6/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiacco S.F., via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

 Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 265.000	
- semestrale	L. 145.000	
 Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinate agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 62.000	
- semestrale	L. 28.000	
 Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europea:		
- annuale	L. 150.000	
- semestrale	L. 85.000	
 Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 40.000	
- semestrale	L. 25.000	
 Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 160.000	
- semestrale	L. 85.000	
 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 600.000	
- semestrale	L. 270.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 56 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85062143/85082221
- vendite pubblicazioni ☎ (06) 85062150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85062145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.